

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER IL PROGETTO DEL PARCO EOLICO wpd Muro

### Premessa

Le osservazioni ed obiezioni che sono giunte al Ministero dell'Ambiente tramite il portale della Direzione VIA riguardano svariati aspetti.

Per ognuna di queste si è proceduto a dare risposta in modo approfondito e con riferimenti tecnico scientifici in ogni singola controdeduzione.

La Società però ritiene opportuno e corretto fornire un quadro di sintesi sugli elementi essenziali sollevati dalle obiezioni e sul contesto in cui si inseriscono, con un focus sull'approccio di wpd nei rapporti con il territorio.

-----

Il pianeta ha la febbre: **settembre 2020 è stato il settembre più caldo di sempre per il Pianeta**. Questi i dati della NOAA, l'agenzia federale Usa che si occupa di oceanografia, meteorologia e climatologia e che dal 1880 tiene i registri delle temperature. La differenza di temperatura media globale registrata a settembre 2020 dalla media sulle superfici terrestri e oceaniche è stata la più alta da 141 anni.

**Dalla situazione mondiale alla situazione Italiana:** è di pochi giorni fa *l'Italy Climate Report* secondo cui il nostro paese dovrebbe raddoppiare la produzione da fonti rinnovabili, portandole nel settore elettrico al 67% della produzione nazionale per arrivare a soddisfare circa il 40% del fabbisogno energetico nazionale a fronte dell'attuale 18%. E nel frattempo, solo poche settimane fa, il Parlamento Europeo ha alzato il target di riduzione dei gas serra nei paesi dell'Unione al 60% entro il 2030, ossia fra 10 anni.

Il *Piano Nazionale Integrato Energia e Clima* presentato a **Marzo 2019** dall'Italia prevede una quota di energia da fonti rinnovabili al 30% che però sale al 55% nel caso dell'energia elettrica. Di conseguenza, sono sempre più necessarie in questi scenari fonti di energia rinnovabile, come l'eolico, che non hanno alcun costo e un minimo impatto sull'ambiente, diversamente dalle fossili. Peraltro il passaggio alle rinnovabili renderebbe l'Italia energeticamente indipendente dagli altri paesi permettendo di abbattere i costi delle produzioni industriali e rendendo competitivo così il Made in Italy.

Gli obiettivi europei dei piani nazionali energia e clima hanno obiettivi rivedibili al rialzo (così come è aumentato il target di riduzione dei gas serra poche settimane fa) e nel caso in cui gli obiettivi dichiarati non vengano raggiunti l'Italia dovrà pagare delle multe. E non tra 10 anni ma a partire dal 2021, ossia fra pochi mesi.

**La verità quindi è che non ci sono grandi alternative: abbiamo bisogno di energia per vivere, ma per continuare a vivere abbiamo bisogno di energia pulita.**

C'è da tenere in considerazione infatti che il vento è una risorsa inesauribile, diversamente dalle risorse fossili. Ciononostante un territorio ventoso non si definisce ricco, diversamente da uno in cui viene trovato del petrolio, del gas o del carbone. Eppure il risultato è lo stesso: una miniera di carbone o un giacimento di gas o petrolio portano ricchezza al territorio in cui si trovano, lo stesso equivale per l'energia eolica. Le differenze consistono nel tipo di impianto che serve per estrarre la risorsa e trasformarla in energia e nel fatto che la seconda è inesauribile e non inquina. Ha un impatto visivo? Questo sì, nessuno lo nega.

Ma siamo sicuri che vedere questo "impatto" come un problema non sia semplicemente frutto di una resistenza al cambiamento, di un restare fermi a un'immagine statica dei nostri paesaggi senza immaginare la loro evoluzione? Tutto quello che è stato fatto dall'uomo ha alterato i paesaggi. Anche costruire le case in cui abitiamo, ma nessuno vorrebbe tornare a vivere nelle caverne. Il paesaggio non è

un'opera d'arte da conservare in un museo, è vita. E la vita non è mai ferma, è il risultato di ciò che compiamo.

Un esempio che rende l'idea è quello della **Torre Eiffel**: fu costruita per l'Expo Universale di Parigi del 1889. Molti la giudicarono "mostruosa", si sarebbe dovuto abatterla dopo l'Expo. E' diventata il simbolo di Parigi. O quello dei mulini olandesi, strumenti di lavoro e di produzione, non certo di abbellimento del paesaggio. Oggi non sapremmo immaginare il paesaggio olandese senza i mulini.

Ma pensiamo anche agli elettrodotti, alle antenne e alle parabole per vedere la televisione, ai ripetitori per i cellulari. Tutti vogliamo accendere la luce o avere il frigorifero, poter vedere la tv, essere connessi via telefono e via internet. Ma senza queste strutture non potremmo farlo. Una stazione di benzina altera sicuramente il paesaggio, ma se non ci fosse resteremmo con l'auto ferma in mezzo alla strada. Una ferrovia altera il paesaggio, ma dei treni abbiamo bisogno. E nessuno, ma proprio nessuno, pensa che dovremmo eliminare le stazioni di servizio o le ferrovie perché "alterano il paesaggio".

La scelta che ci spetta non è tra "**fare o non fare**" ciò di cui abbiamo bisogno (e di energia pulita abbiamo un bisogno indiscutibile) ma tra "**fare bene o fare male**". Fare bene le cose significa mettere insieme tutela dell'ambiente, sviluppo ecosostenibile e valorizzazione del territorio.

Infine, preme sottolineare che wpd persegue convintamente l'obiettivo di **coinvolgimento della comunità locale** nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale come sancito anche dalla "dichiarazione di intenti" sintetizzata nel documento allegato al progetto "*NUOVA ENERGIA COME VALORE CONDIVISO. L'APPROCCIO WPD*" (e allegato alla presente).

È noto che in Italia la legge che disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevede interventi di compensazione in misura non superiore del 3% dei proventi dell'impianto (Decreto Legge del 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Allegato 2). Ciò significa che in termini normativi l'aspetto economico potrebbe essere interpretato come esaustivo rispetto al rapporto con il territorio.

Al contrario l'approccio di wpd, in linea con le tendenze legislative sia europee che italiane, va al di là della compensazione economica ed è imperniato sul concetto di **creazione di valore condiviso**. Si tratta di un concetto che appartiene al sistema valoriale dell'azienda e che si concretizza (in Italia e all'estero) in una metodologia operativa incentrata sulla importanza di un **processo di coinvolgimento attivo della comunità territoriale in tutti i suoi soggetti** (istituzionali e non) i quali, proprio attraverso questo approccio, diventano protagonisti della creazione di un valore non solo "monetario" ma che investe di fatto tutte le dimensioni di interesse del territorio.

L'intento di wpd è di coinvolgere - nel processo che porterà alla costruzione dell'impianto - la comunità economica oltre che quella amministrativa e dei cittadini in modo che il parco eolico diventi una occasione di sviluppo e di crescita per il tessuto produttivo ed economico del luogo e che la crescita sia condivisa così da creare vantaggi per tutti coloro che saranno coinvolti dalla costruzione del parco eolico.

La società intende collaborare con le aziende dei luoghi in cui opera in modo da poter generare benefici economici che possano portare possibilmente alla creazione di posti di lavoro. In questo modo wpd vuole

“rafforzare la propria competitività sul territorio e migliorare nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera” (cfr. Michael Porter e Mark Kramer “Shared Value”).

I valori impliciti nell’impianto (crescita di energie naturali e rinnovabili, lotta ai fattori climalteranti, salvaguardia del pianeta) non devono essere contrapposti ma integrati con i valori specifici del territorio (vivibilità, sviluppo, sicurezza etc.) espressi attraverso la voce dei suoi protagonisti istituzionali e civili.

Passare quindi dal concetto di compensazione, ovvero qualcosa che compensa un danno, al concetto di **valorizzazione**, ovvero qualcosa da cui nasce, appunto, un valore condiviso.

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalla Cantina Sociale Cooperativa di San Donaci S.C.A prot. num. 0069130 del 07/09/2020.

***I progetto non contiene uno studio dettagliato sugli impatti delle aree di installazione, della viabilità di servizio [...] sulle aree investite da coltivazioni pregiate quali vigneti investiti a DOC "Salice Salentino" storicamente presenti nel territorio di San Donaci [...] rappresenta una zona particolarmente vocata alla viticoltura [...] risulta storicamente votata alla coltivazione della vite come dimostrano le evidenze storiche [...] descritte come zone particolarmente vocate alla viticoltura***

Occorre subito precisare che gli impatti delle opere sono stati esaustivamente analizzati all'interno dei vari studi ed elaborati prodotti dalla Ditta proponente (SIA ecc.). L'assenza di uno studio dettagliato degli impatti delle opere sulle aree impegnate per la viticoltura delle essenze DOC non si rinviene giacché **nessuna delle opere insiste su area a vigneto DOC.**

La vocazione viti-vinicola dell'area non è compromessa dalla presenza dell'impianto né in modo diretto né in modo indiretto. La convivenza tra la pratica agricola e l'installazione degli aerogeneratori incontra il favore del legislatore nazionale ed è, in parte, motivata dalla natura indifferibile ed urgente delle opere in parola. Tra l'altro tale coesistenza è verificata con un discreto grado di successo in svariatissimi contesti nazionali. Quindi non è solo un favore di natura teorica e giuridica, quello disaminato, ma anche di natura empirica. Infatti, per quanti studi siano stati prodotti contrari all'eolico, e per quanti esposti siano stati avanzati anche da parte di associazioni viti-vinicole su scala nazionale, quello che viene a più riprese denunciata è la necessità che le opere non creino interferenze dirette con aree agricole di pregio mettendo a rischio la relativa produzione. In particolare, si richiede che la sottrazione di SAU sia ordinata alla clausola generale del razionale sfruttamento del suolo (art. 39 TCE) e che quindi la diffusione degli impianti FER in aree agricole possa essere praticata a condizione che ne sia garantita l'alta efficienza energetica, affinché, quindi, sia evitata l'inutile sottrazione di territorio agricolo alla sua naturale vocazione in assenza di un obiettivo e adeguato incremento di produzione da FER. Tanto più che nella fattispecie qui discussa non vi è una concreta sottrazione di suolo attualmente destinato alla viticoltura.

**Senza contare che nella zona di Santo Miserino – Monticello oltre ad esserci le evidenze archeologiche [...] insisteva una comunità altomedievale anch'essa probabilmente dedita all'agricoltura di qualità.**

Premessa la non interferenza tra i beni archeologici e le opere, pare che si voglia alludere ad una possibile interferenza tra le opere in parola e la pratica agricola che probabilmente accadeva in epoca medievale. Ciò è chiaramente estraneo alla sfera del probabile.

**Inoltre non esiste uno studio di impatti delle aree di cantiere, della relativa viabilità di cantiere e definitiva, e dei successivi aerogeneratori, sulla qualità delle uve di negroamaro insistenti nell'area buffer [...] è notorio il fatto che le uve di negroamaro possono avere invaiature insufficienti in presenza di forte ombreggiamento, ovvero in caso di costante sollevamento di polveri [...]**

In premessa si vuole evidenziare il numero e l'entità degli studi prodotti dalla ditta e presenti agli atti, inerenti i potenziali impatti sugli elementi richiamati nelle osservazioni:

ORE7Q71_RelazionePedoAgronomica_14	R14	Relazione pedo-agronomica
ORE7Q71_RelazionePedoAgronomica_14a	R14a	Relazione tecnico-agronomica sulle modalità di espianto e reimpianto degli alberi di ulivo
ORE7Q71_AnalisiEssenze_15	R15	Rilievo delle produzioni agricole di particolar pregio rispetto al contesto paesaggistico
ORE7Q71_AnalisiPaesaggioAgrario_16	R16	Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario

ORE7Q71_DocumentazioneSpecialistica_27	R27	Relazione Ecologico - Vegetazionale
ORE7Q71_DocumentazioneSpecialistica_27a	R27a	Studio Ecologico - Vegetazione
ORE7Q71_DocumentazioneSpecialistica_27b	R27b	Studio Ecologico - Target di conservazione e interferenze del progetto

È bene distinguere i due impatti indiretti potenziali descritti: quello di cantiere dovuto all'innalzamento delle polveri e quello di esercizio dovuto all'ombreggiamento.

In merito al primo si segnala che si provvederà al costante abbattimento delle polveri durante la vita di cantiere, tale impatto è comunque estremamente circoscritto nel tempo e nello spazio, è un impatto di tipo puntuale e strettamente locale che non ha ripercussioni nelle aree circostanti le zone di lavorazione.

In merito al secondo si rileva che nella relazione R15 sono riportate le particelle condotte a vitigni presenti nel buffer di 500 metri da ogni singolo aerogeneratore di progetto. Da quanto analizzato e rappresentato anche graficamente, emerge la scarsa consistenza dei vigneti all'interno dei buffer.

Nelle osservazioni si adottano formule letterarie del tipo "forte ombreggiamento" o "costante sollevamento di polveri" o ancora "imbrattamento degli acini in maturazione" con la chiara intenzione non tanto di chiarire una propria legittima posizione in merito al progetto, ma di suscitare nel lettore la sensazione che le opere siano più impattanti di quanto non siano nella realtà.

**Tutto questo nonostante le linee guida all'installazione di impianti eolici sia emanate dal Ministero sia dall'ARPA Puglia prevedano espressamente una relazione che evidenzia tali impatti ed inoltre che evidenzi tutte le aree di suolo investite a colture di pregio investite [...]**

Intanto è noto che non sia espressamente prevista dalla norma la presenza di studi sugli impatti agricoli di tipo indiretto. Si riporta che le LLGG dell'ARPA in merito alla pratica agricola riportano solo che *"La presenza fisica del cantiere (e successivamente dell'impianto) non deve precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità rurale esistente. Dovrà essere evitata l'occupazione, temporanea o permanente, di suolo investito con colture agricole di pregio, come ad esempio vigneti a denominazione di origine ed oliveti specializzati."* Mentre le linee guida nazionali prevedono espressamente la compatibilità dell'eolico e della pratica agricola salvo che per le produzioni DOC.

Tuttavia la ditta non si è sottratta allo studio degli impatti sulla componente pedo-agronomica del territorio interessato dalle opere e ha evidenziato che le stesse sorgono su aree tutte classificate a Seminativo semplice in aree non irrigue. Quindi, non è che la ditta non abbia analizzato le aree interessate dall'intervento e, al contempo, interessate da colture di pregio, ma semplicemente tali aree non sono presenti.

Le presenti Controdeduzioni sono riferite ai contenuti della Delibera del Consiglio Comunale di San Donaci n. 12 del 01.09.2020

Dal momento che alcune argomentazioni sono state riprese in più punti della Delibera, le Controdeduzioni sono riferite alle tematiche affrontate.

## **Considerazioni sul paesaggio rurale ed agricolo dell'area interessata dalla proposta progettuale e presenza della società wpd sul territorio**

Il territorio della Regione Puglia è caratterizzato da un contesto agricolo/produttivo di buona qualità, dove in alcune aree della stessa regione si concentrano attività produttive di particolare pregio. È proprio il caso dell'area in esame, così come richiamato a più riprese dall'amministrazione comunale di San Donaci, laddove parte del territorio è concentrata sullo sviluppo di filiere produttive del vino e dell'olio. La presenza di numerose aziende agricole e realtà imprenditoriali locali che concentrano la loro economia sulle produzioni vitivinicole ed olearie, è certamente un fattore di grande importanza economica e sociale per realtà locali costituite da piccoli nuclei urbani.

Come si dimostrerà più specificatamente nel seguito delle presenti controdeduzioni, l'impianto eolico proposto è stato progettato con attenzione e dettaglio nella scelta delle infrastrutture da inserire in questo contesto, evitando in tutti i casi interferenze dirette con produzioni agricole di pregio che ne potessero in parte compromettere o ridurre la produttività. La normativa nazionale prevede inoltre la piena compatibilità degli impianti eolici con le aree agricole, compatibilmente con gli impatti che si potrebbero generare sulle varie componenti ambientali.

La "*visibilità*" del parco eolico, caratteristica storicamente intrinseca di questo tipo di infrastrutture, risulta probabilmente l'unico elemento di trasformazione indotto dalla sua realizzazione.

Tuttavia, in quasi tutta l'area territoriale interessata dall'intervento, la vista del paesaggio e delle sue caratteristiche, genera delle immagini, delle vedute, di buona qualità ma non di particolare pregio. Infatti il panorama in esame non rappresenta in generale un'immagine storicizzata, caratteristica ed unica; infatti spesso mancano elementi di particolare pregio paesaggistico, come ad esempio profili montani, specchi d'acqua, ampie variazioni di colore, aree boscate, skyline marcati, sebbene la presenza di numerosi appezzamenti di terreno coltivati ad ulivi e viti, l'andamento del suolo prettamente pianeggiante che conferisce profondità di visuale, conferiscano un buon grado di qualità al paesaggio in esame.

L'inserimento dell'impianto eolico comporterà sicuramente una modifica della percezione del paesaggio ex ante. Come è ampiamente condivisibile dai risultati di molteplici studi inerenti il paesaggio, una delle numerose definizioni di "paesaggio", attribuisce la percezione dello stesso alla popolazione che a vario titolo lo frequenta. L'ampio territorio analizzato accoglie già da decenni le trasformazioni paesaggistiche indotte dall'inserimento degli impianti eolici, risultando così un elemento di normalità per le popolazioni locali. Tutti gli studi più importanti che affrontano il "paesaggio" e le "sue trasformazioni" puntualizzano due elementi fondamentali, ossia che il paesaggio ha sempre una dimensione storica e culturale e che ogni paesaggio è soggetto incessantemente a trasformazioni. Ne risulta che, poiché l'intervento dell'uomo modifica costantemente il territorio e il paesaggio, anche la percezione dello stesso da parte delle popolazioni locali, tenderà a trasformarsi nel tempo. Nel caso degli impianti eolici, le trasformazioni indotte ai paesaggi rurali tipici della zona in esame hanno certamente, nel corso dei decenni passati e di quelli a venire, connotato una nuova caratterizzazione storica e culturale dello stesso.

La presenza di impianti eolici, progettati ed inseriti nel territorio in maniere coerente, ordinata, lineare non comporteranno una sensazione di negatività nella percezione istintiva delle popolazioni residenti, oltretutto già abituate, come già detto da decenni, ad assorbire le trasformazioni paesaggistiche a seguito dell'installazione di turbine eoliche. Nello specifico caso in esame, la vista del paesaggio ex post, non induce in alcun modo un peggioramento delle caratteristiche percettive del contesto storico e culturale dell'area; si tratterà solo della naturale trasformazione nel tempo dovuta all'intervento dell'uomo. Anzi, a parere della scrivente, l'inserimento del parco eolico di progetto costituito da aerogeneratori di ultima generazione, disposto in maniera ordinata, coerente, lineare, non solo non inciderà negativamente sulle visuali panoramiche ma addirittura ne aumenterà le sue qualità, migliorando la visione complessiva ed inserendo ulteriori elementi che ne caratterizzeranno in maniera singolare la percezione. In definitiva, l'impianto eolico

proposto, inserito nel quadro paesaggistico in esame, comporterà un miglioramento delle qualità sceniche e paesaggistiche e nessun tipo di deterioramento.

A parere della scrivente, l'inserimento della nuova infrastruttura energetica proposta, potrebbe invece creare una ulteriore attrattiva economica e sociale, in un territorio già caratterizzato da un elevato grado di antropizzazione agricola. Le Cooperative, i Consorzi di produttori, realtà imprenditoriali locali, non verranno in alcun modo intaccate negativamente dalla presenza del parco eolico, bensì potranno invece trarne giovamento a seguito della sua realizzazione.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione comunale, la società wpd intende produrre, attraverso la realizzazione dell'impianto eolico, un valore economico e sociale *condiviso* indirizzato all'intera collettività. Riteniamo di grande interesse e di cospicuo valore le osservazioni poste dal comune di San Donaci, dalle quali emerge chiaramente la possibilità della scrivente di sostenere una o più delle tante attività e iniziative presenti sul territorio attraverso la compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici derivanti dalla realizzazione del parco eolico.

Tali attività, coerenti con le indicazioni delle Linee Guida Nazionali del 10 settembre 2010, pubblicate sulla GU n. 219 del 18-09-2010 e in relazione alle misure di compensazione ambientale ivi previste, saranno individuate in accordo al Comune e potranno essere definite e meglio precisate nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica. La spesa per tali attività sarà coperta dal fatturato del Parco Eolico e non potrà superare la somma pari al 3% dei proventi, compresi eventuali incentivi economici, derivanti dall'energia elettrica annualmente prodotta e venduta dal Parco Eolico.

I fondi derivanti dal parco eolico potranno, a titolo di esempio, materialmente sostenere alcune delle attività previste dal "*Documento Programmatico di Rigenerazione*" (richiamato nella Delibera Comunale), quale strumento di un *Sistema Territoriale* votato alle eccellenze degli oli e dei vini, nell'ottica di un incremento dello sviluppo socio-economico e culturale di queste aree agricole interne.

Parte del contributo economico derivante dalla produzione del parco eolico potrà inoltre tramutarsi materialmente in attività finalizzate allo sviluppo, all'interno del Progetto Strategico di Qualità, del *Sistema Turistico Culturale Locale*. Se da un lato è ampiamente dimostrabile che la realizzazione del parco eolico, non incida in alcun modo negativamente sullo sviluppo del sistema turistico locale anzi, attraverso le varie fasi della sua realizzazione ne incrementerebbe ulteriormente la visibilità, si ritiene condivisibile la possibilità di contribuire economicamente allo sviluppo del settore turistico locale attraverso attività di valorizzazione di evidenze storiche e religiose presenti sul territorio. Infatti come è facilmente visibile da sopralluoghi in sito, numerose masserie o edifici storico/culturali o siti di culto presenti nella zona interessata siano visibilmente fatiscenti e degradate, pertanto ci si propone, grazie all'aiuto economico derivante dalla produzione del parco eolico, la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al recupero di tali siti.

La stipula di una convenzione con la società proponente permette ogni anno di disporre di risorse economiche vive da utilizzare per la collettività.

Compatibilmente con l'entità e la tipologia degli stessi, si potrà prevedere la realizzazione di interventi previsti negli "*Ambiti Prioritari di Intervento*" contenuti nel PPTR Regionale allo scopo, ad esempio, di raggiungere un miglioramento degli obiettivi di qualità sul territorio. Si pensa alla valorizzazione degli spazi verdi pubblici all'interno degli insediamenti turistici attraverso la messa a dimora di specie vegetali autoctone mediterranee e valorizzando ulteriormente le aree di naturalità già presenti. Altra attività compatibile con la compensazione ambientale proposta dalla scrivente, potrebbe essere la valorizzazione e riqualificazione di spazi aperti ed aree destinate alla fruizione pubblica per il godimento del paesaggio agro-urbano attraverso ad esempio il miglioramento dell'accessibilità a punti di belvedere, piazze, siti ed aree panoramiche.



Orbene, è chiara e tangente l'intenzione della società wpd di valorizzare e contribuire attraverso attività concrete rivolte alla collettività dei territori locali, manifestando la presenza della wpd sul territorio non solo per la presenza del parco eolico.

Tutto ciò premesso, di seguito verranno affrontate puntualmente gli aspetti puramente tecnici sollevati dalla Delibera Comunale, al fine di dimostrare la piena compatibilità dell'intervento proposto.

***“...Sistema territoriale votato alle eccellenze degli oli e dei vini, quali fonte di sviluppo Socio- economico – culturale di queste aree interne, il territorio è dedicato prevalentemente ai vigneti, su cui si basa l'intera economia, individuando come elementi caratterizzanti il territorio le connessioni infrastrutturali, ecologiche, e tematiche tra agricoltura, turismo, filiere produttive del vino e dell'olio, beni culturali e beni ambientali. Tale strategia sintetizzata nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, è stata condivisa con tutti gli attori del territorio ed in particolare con la realtà imprenditoriale legata alle produzioni vitivinicole ed olearie...”***

***“...Presenza di culture vitivinicole DOC (Salice Salentino) e olivicole DOP (olio di oliva di Terra d'Otranto)...”***

Controdeduzioni:

- La prima intera pagina delle osservazioni rese dal Comune è volta alla definizione di un territorio consacrato alla produzione viti-vinicola di pregio e alla produzione di olio DOP. I primi 6 punti elenco delle osservazioni hanno la precipua finalità di fissare un'immagine del territorio ben precisa, ancorata agli storici valori della conduzione agricola (e.g. *“una visione di SISTEMA TERRITORIALE votato alle eccellenze degli oli e dei vini quale fonte di sviluppo socio-economico e culturale”* *“la cura e la pazienza profusa dagli agricoltori nella coltivazione dei vigneti...”* ecc.), tale visione dei luoghi analizzati sembra volersi porre quale implicita e naturale ragione ostativa alla realizzazione del parco eolico, come se fosse assolutamente logico supporre che l'agricoltura e l'eolico siano attività in grado l'una di escludere l'altra. In primis, quindi, appare prioritaria l'individuazione del limite del frame concettuale nel quale si muovono le osservazioni del Comune: eolico e pratica agricola sono attività compatibili (convinzione che discende sia dalla normativa che dalla letteratura di settore) se non addirittura complementari: non è insolito infatti che l'indotto derivante dall'eolico sia utilizzato a supporto dello sviluppo di filiere integrate turistico – agricole. Nella descrizione quasi bucolica del territorio analizzato, c'è la volontà tacita di suggerire al lettore una contrapposizione tra la natura industriale delle opere e l'autenticità del territorio rurale. In tale posizione del Comune bisogna necessariamente individuare quello che è un **presupposto errato e infondato**. Tanto più che La posizione degli aerogeneratori non interferisce con le aree coltivate a vigneto.
- Peralto gli ulivi oggetto espianto /reimpianto non sembrano essere votati alle produzioni di olio DOP, poiché è stata osservata nei vari sopralluoghi in fase di progetto, che sono sottoposti a una raccolta delle olive a terra, tipo di raccolta non compatibile con produzioni di olio di oliva DOP. Tuttavia sarà previsto l'impianto dello stesso numero di esemplari quale attività di compensazione.
- La presenza degli aerogeneratori non genera alcun impatto sulla produzione vitivinicola e agro-olearia, non potendo influire in alcun modo sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei raccolti. In particolare, il Comune riporta il valore attribuito all'attenzione e alle costanti cure profuse dagli agricoltori nel processo di ricerca della qualità delle produzioni. Si ritiene che sia ampiamente condivisibile che la presenza di un impianto eolico in nessun modo potrà suggerire un cambiamento dell'atteggiamento degli agricoltori e/o influenzare il livello di attenzione impiegato nelle attuali produzioni. Anche in questo caso si ravvisa, quindi, un utilizzo squisitamente **strumentale** dell'immagine stereotipata dell'agricoltore che fa da contrappunto allo sviluppo, dimentichi, tuttavia, che lo sviluppo perseguito è definito **sviluppo sostenibile**, non solo perché mira alla conservazione delle risorse per le generazioni future, ma anche e soprattutto perché si pone quale modello di sostenibilità per la stessa pratica agricola locale.

- Ciascun aerogeneratore, in fase di esercizio, occupa un'area limitata al plinto di fondazione (660 mq circa) e alla piazzola antistante (1560 mq circa), pari complessivamente a 2.220 mq circa, sottraendo uno spazio limitato all'agricoltura. La SAU impegnata dall'eolico è assolutamente minima, anche volendola considerare rispetto a quella impegnata dal fotovoltaico: nel Comune di San Donaci gli aerogeneratori di progetto occuperanno una SAU pari massimo a 8.880 mq. Nel medesimo Comune uno dei due campi fotovoltaici maggiormente estesi occupa oltre 280.000 mq. Appare subito evidente come l'occupazione di suolo agricolo sia una problematica assolutamente circoscritta e largamente accettabile a fronte del beneficio indotto.
- La presenza di aerogeneratori sui terreni agricoli costituisce un ottimo sistema di integrazione e diversificazione del reddito agrario. Lo stesso Comune, infatti, dichiara che la viticoltura è l'attività sulla quale si basa l'intera economia del territorio, tale aspetto appare rilevante: se da un lato di fatti, l'impianto in progetto non comporta un detrimento dell'attività agricola, dall'altro consente di diversificare la compagine socio-economica dell'area rendendola più attrattiva, più resistente e più resiliente. La diversificazione è una risorsa e non un difetto imposto. In un'indagine esplorativa basata su interviste a testimoni qualificati condotti dall'ISPRA nel 2015, proprio nel territorio pugliese, riporta come "i contadini non possono più vivere del solo reddito agricolo, e quindi sono sensibili a forme alternative di guadagno, tra cui quelle derivanti dall'uso dei loro terreni per l'installazione di fonti di energia rinnovabili .... L'agricoltura, per molti, non è più fonte primaria del reddito" (cfr. pag. 28 dell'intervista in parola). Inoltre, il comparto agricolo è scarsamente attrattivo per le generazioni più giovani e, soventemente, i territori che mostrano una prevalente vocazione agricola sono afflitti dalle stringenti problematiche dello spopolamento, della fuga dei cervelli, dell'aumento dell'invecchiamento. Il Comune di San Donaci non è estraneo a queste dinamiche: dal 2001 al 2019 si è passati da una popolazione residente di 7.102 unità a 6.376 unità, un trend fortemente negativo che di certo non sfugge al Comune. L'installazione di un parco eolico, consente di creare nuova occupazione a lungo termine, ostacolando i fenomeni diffusi di spopolamento e di disoccupazione giovanile. Consente di diversificare l'offerta di lavoro di un territorio senza comportare in nessuna modo e in nessuna misura l'impoverimento degli altri comparti.
- Non esiste alcuno studio che abbia dimostrato una correlazione negativa tra sviluppo turistico di un'area e presenza di aerogeneratori eolici, anche di grande taglia. Basti pensare ai diversi parchi eolici che sono stati realizzati negli ultimi anni su numerose isole greche che fondano esclusivamente la propria economia sul turismo, nessuna correlazione negativa tra le due attività è stata rintracciata. Anzi si ritiene, come già premesso, che la realizzazione del parco eolico possa apportare ulteriori benefici alla collettività, rispetto allo sviluppo del turismo locale. Il Comune riporta come durante le consultazioni pubbliche per la redazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana si sia confermata una visione di SISTEMA TERRITORIALE votato alle eccellenze degli oli e dei vini quale fonte di Sviluppo Socio-Economico e Culturale. Si vuole solo sottolineare che l'impianto in progetto a seguito della sua realizzazione, non solo non dispiegherebbe effetti negativi sulla costruzione della filiera turistico-produttiva, ma per converso, potrebbe reggere economicamente l'intero sistema, provvedendo al finanziamento per la creazione e la gestione della filiera.

***"...Nell'Ambito dell'Area Vasta Brindisina è stato elaborato un Progetto strategico di qualità denominato SISTEMA TURISTICO CULTURALE LOCALE. Si tratta di un processo di integrazione ed attuazione di progetti ed interventi che hanno come obiettivo lo sviluppo del settore turistico basato sul recupero, ristrutturazione, ri-funzionalizzazione, e valorizzazione di evidenze storiche (la civiltà dei Messapi), religiose (edifici e siti di culto), oltre che su interventi infrastrutturali materiali ed immateriali..."***

Controdeduzioni:

Il **Progetto Strategico di Qualità** ha individuato gli **AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO**, assumendo gli stessi obiettivi di qualità individuati dal PPTR per l'Ambito "Campagna Brindisi". Di seguito riportiamo gli obiettivi

di qualità individuati dal PPTR e con testo a fronte le interazioni ed interferenze del progetto con tali obiettivi di qualità.

<b>Obiettivi di qualità</b>	<b>Interferenza con il Progetto Eolico</b>
Riqualificare gli insediamenti attraverso il miglioramento della qualità ecologica, paesaggistica, urbana ed architettonica degli insediamenti di nuova formazione, anche al fine di incrementare qualitativamente l'offerta turistica ricettiva e accrescere la dotazione di servizi turistici di qualità, di spazi pubblici e infrastrutture per il tempo libero	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Fermo restando tutte le considerazioni già fatte sull'inserimento paesaggistico dell'impianto ed ampiamente documentate nel Progetto, queste saranno ulteriormente approfondite in risposta alla richiesta del MiBACT. Ad ogni modo, la realizzazione del Parco Eolico non è in contrasto con l'obiettivo di incrementare quantitativamente e qualitativamente l'offerta di servizi turistici nella zona e di infrastrutture per il tempo libero.
Valorizzare attraverso la loro messa a sistema, il complesso degli spazi verdi pubblici all'interno degli insediamenti turistici, preferendo l'impiego di specie autoctone mediterranee ed includendo aree di naturalità preesistenti e lembi di paesaggio rurale ormai intercluso	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. L'occupazione territoriale di plinti, piazzole e strade del parco eolico è limitata e diffusa su un'ampia area. L'impianto eolico non interessa aree di naturalità. Riteniamo pertanto che la realizzazione del progetto non possa in alcun modo interferire o ostacolare la diffusione di spazi naturali nell'intorno di insediamenti turistici o comunque più genericamente nell'area.
Riqualificazione ecologica del sistema di canali	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Nessuna interazione del progetto eolico con questa componente ecologica
Tutelare i paesaggi rurali della costa salvaguardando i caratteri identitari presenti nei paesaggi rurali	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. La notevole distanza dalle coste (oltre 16 km), preclude la possibilità che ci siano interferenze con l'immediato entroterra costiero. Gli studi paesaggistici prodotti verificano il corretto inserimento degli aerogeneratori nel contesto rurale.
Tutelare e promuovere la viticoltura e le produzioni tipiche di qualità (vite ad alberello, valorizzare e tutelare il sistema delle cantine, testimonianza della tradizione enologica)	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. L'impianto eolico in progetto non interferisce con aree a vigneto, né può in alcun modo interferire con la qualità delle produzioni agricole e dei prodotti da queste derivati
Riqualificare gli spazi aperti peri-urbani: paesaggio agro urbano	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Per ovvi motivi gli aerogeneratori di progetto sono opportunamente distanziati dai centri urbani. Non si presentano interferenze dirette con aree peri-urbane.
Migliorare l'accessibilità alle aree destinate alla fruizione pubblica di maggiore qualità paesaggistica e interesse	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. La realizzazione del Parco Eolico in progetto non può costituire un ostacolo al miglioramento dell'accessibilità nell'area. La realizzazione di nuovi rami di infrastruttura viaria può contribuire positivamente all'accesso ad aree agricole altrimenti inaccessibili.
Creare spazi ed attrezzature ad uso pubblico di elevata qualità ecologica ed architettonica	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. La realizzazione del Parco Eolico in progetto non interferisce con progetti di riqualificazione ecologica ed architettonica di aree pubbliche

Salvaguardare e rendere fruibili in maniera sostenibile i fulcri visivi antropici: sistema dei centri storici, dei santuari, dei beni culturali, valorizzandone la percezione	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE DI TIPO DIRETTO. Lo Studio di Impatto Visivo di progetto è stato affrontato a partire dai beni culturali dell'area interessata ed ha appurato la sostenibilità della realizzazione del parco eolico. Un ulteriore approfondimento è in corso di redazione.
Valorizzare strade ferrovie e percorsi panoramici	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Vale quanto affermato al punto precedente.
Valorizzare i viali storici e gli accessi alle città: riconoscibilità degli ingressi e dei fronti urbani	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Lo Studio di Impatto visivo di progetto non ha rilevato impatti sui fronti urbani di accesso ai centri abitati
Recupero delle cave	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Nessuna interferenza del progetto con cave
Risanamento e salvaguardia delle vore	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Nessuna interferenza del progetto con vore
Rinaturalizzazione di boschi e macchie	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Nessuna interferenza del progetto con boschi e macchie, né possibilità di interferenza con aree di espansione della naturalità
Riqualificazione urbana delle periferie	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Nessuna interferenza del progetto
Valorizzare aree di maggiore qualità paesaggistica, migliorandone l'accessibilità e destinandole alla fruizione pubblica	NON SI RAVVISANO INTERFERENZE. Lo Studio di Impatto Visivo di progetto è stato affrontato a partire dai beni culturali dell'area interessata ed ha appurato la sostenibilità della realizzazione del parco eolico. Un ulteriore approfondimento è in corso di redazione.

Indipendentemente dalla chiara assenza di interferenze tra l'intervento proposto e gli obiettivi riportati, si precisa che il piano strategico di qualità del 2017 è stato comunque superato dai successivi piani strategici che si sono susseguiti, i quali tra gli altri obiettivi, seguendo quelli di matrice europeista, riportano l'implementazione delle energie rinnovabili, cfr. Documento di riallineamento del piano strategico e del piano della mobilità dell'area vasta brindisina – Approvato il 30 ottobre 2007, Asse II pag. 36 obiettivi specifici assunti dall'area vasta, punto elenco n. 2. Chiaramente il PPTR adottando un focus sulle questioni preminentemente paesaggistiche ha a cuore la valorizzazione della componente la cui tutela ha ad oggetto e non si estende alle altre tematiche seppure complementari e trattate del Documento strategico.

In sintesi, attesa la naturale presenza di un impatto visivo prodotto dalla realizzazione dell'impianto, comunque sostenibile e comunque reversibile, non si ritiene che la realizzazione del Parco Eolico in oggetto possa in alcun modo essere di ostacolo allo sviluppo del territorio sia per quanto attiene il comparto vitivinicolo tradizionale, sia per quanto attiene un auspicabile sviluppo agrituristico dell'area. La compatibilità dell'Eolico con l'attività agricola è acclarata, così come non esistono studi e prove che abbiano dimostrato una incompatibilità dello sviluppo turistico di un'area in cui sono presenti uno o più parchi eolici di grande taglia.

Attesa inoltre la valutazione dell'impatto paesaggistico, peraltro in fase di approfondimento, dal confronto con testo a fronte sopra riportato, la realizzazione dell'impianto eolico non risulta essere in contrasto con le previsioni del PPTR

### **Limitone dei Greci, vincoli puntuali ed impatto sul paesaggio**

Il rispetto dei vincoli puntuali costituisce un presupposto per l'inserimento nel territorio dell'impianto. L'impianto eolico non interferisce con i beni che danno testimonianza di questo asse viario. E' evidente che la presenza degli aerogeneratori nel contesto paesaggistico introduce dei nuovi elementi che apportano un cambiamento del paesaggio. L'analisi paesaggistica effettuata in sede di progetto è tesa a dimostrare che questo cambiamento del paesaggio non è in contrasto con le opportunità di sviluppo legate alla valorizzazione delle testimonianze storiche ed archeologiche dell'area. L'impatto visivo sui singoli beni architettonici ed archeologici è sostenibile, considerato il distanziamento degli aerogeneratori di progetto, le caratteristiche del territorio (del tutto pianeggiante) e la totale reversibilità dell'impatto.

### **Presenza di impianti fotovoltaici nell'area.**

L'impatto cumulativo prodotto dall'impianto eolico in progetto rispetto agli impianti fotovoltaici che insistono nelle aree limitrofe è stato studiato e approfondito in conformità a quanto previsto dalla DGR 2122/2012 nella relazione di progetto relativa agli impatti cumulativi. A seguito della realizzazione del Parco Eolico wpd Mesagne, l'impatto cumulativo al suolo avrà una variazione trascurabile rispetto a quella dovuta agli impianti fotovoltaici presenti nell'area in esame. A fronte di un maggiore beneficio ambientale, di certe ricadute economiche, di potenziali e non trascurabili ricadute sociali ed occupazionali, l'installazione del parco eolico in oggetto avrebbe una comunque trascurabile occupazione di suolo, soprattutto rispetto al fotovoltaico e nell'ottica di dover comunque raggiungere gli obiettivi di produzione da FER imposti dagli accordi internazionali.

### **il sito prescelto per la realizzazione del parco non è un area degradata, al contrario, è il cuore di un territorio con una forte valenza agricola, turistica e paesaggistica, su cui si sono concentrati gli sforzi della cittadinanza, volti alla valorizzazione e conservazione**

in primo luogo si sottolinea come le richiamate LLGG di cui al DM 10/09/2010 precisino che la prioritaria scelta di recuperare le aree degradate debba comunque essere compatibile con la risorsa eolica. Ciò ha un duplice valore: in primo luogo il dover prediligere il recupero di aree compromesse si configura quale suggerimento alla corretta progettazione e non quale obbligo, in secondo luogo la presenza della risorsa eolica resta una discriminante fondamentale, anche al fine di assicurare che al minor sacrificio di risorse corrisponda la maggiore resa energetica possibile. Si vuole poi aggiungere la particolare condizione per le quali le sole aree degradate utilizzabili ai fini eolici sono, per lo più, le ex cave e le ex discariche, in particolare è noto che la maggior parte del patrimonio degradato in Italia è costituito da ex impianti produttivi e/o residenziali, ove difficilmente sarebbero rispettati i vincoli di sicurezza dagli elementi antropici necessari all'installazione delle turbine, la quantità di aree degradate utilizzabili quindi non solo è fortemente limitata ma dovrebbe anche sottostare alla disponibilità della risorsa eolica. Infine, le aree agricole sono di fatto aree idonee all'installazione degli aerogeneratori, quindi volendo procedere per esclusione, le aree, dopo quelle degradate, meglio vocate all'accoglimento degli impianti eolici, sono le aree agricole. La fattispecie per la quale, quindi, il sito prescelto non sia un'area degradata, se da un lato non desta meraviglia, dall'altro, sicuramente, non costituisce un limite all'ammissibilità dell'intervento.

### **Aree vincolate interessate dalle infrastrutture di progetto (strade e cavidotti).**

Per quanto attiene le interferenze delle infrastrutture di progetto con aree sottoposte a vincolo, riprendendo quando argomentato nella Relazione Paesaggistica (R18) di progetto, osserviamo quanto segue:

- 1) le Aree di Rispetto della "Masseria Camardella" e della "Masseria Monticello" e, marginalmente, l'area archeologica ad ovest della "Masseria Muro" sono interessate dall'attraversamento interrato dei cavidotti MT, **posti comunque all'interno di tratti stradali comunali interpoderali ivi esistenti.**
- 2) Il tratto di cavidotto interrato che arriva all'aerogeneratore MSG12 interessa il buffer di un'area a bosco, tuttavia esso sarà realizzato al di sotto della sede stradale esistente ed, in parte, al di sotto del breve tratto di strada di esercizio descritta al punto precedente. Anche in questo caso l'interferenza diretta è, quindi, nulla.

- 3) Le osservazioni riportano che “il posizionamento delle infrastrutture accessorie, come i cavidotti, appaiono interferenti con le aree vincolate, con grave pregiudizio degli indirizzi di tutela” la denunciata interferenza, nonché il dichiarato pregiudizio degli interessi di tutela è resa in **violazione della norma** e pertanto viziata. L’intervento richiamato nelle osservazioni, infatti, rientra nell’Allegato A di cui all’art. 2 co. 1 del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificati”, al punto A.15. Si ritiene che l’interferenza delle opere richiamate con i beni assoggettati a tutela paesaggistica e il conseguente pregiudizio degli obiettivi di tutela così come denunciati nelle osservazioni sia anche in questo caso il frutto di un pregiudizio aprioristicamente manifestato in più punti dall’amministrazione comunale. Difatti, anche laddove la norma statale ha impegnato il legislatore a definire in maniera chiara, l’assenza di interferenze tra le opere interrate e i beni paesaggistici (salvo i beni archeologici di cui all’art. 142 co. 1 lett. m) “zone di interesse archeologico” e con i quali non ci sono interferenze di tipo diretto) l’amministrazione comunale si esprime negativamente, in violazione di legge e per una materia nella quale non è competente.
- 4) Le strade di cantiere che arrivano anch’esse all’aerogeneratore MSG12 interessano il buffer di un’area a bosco; tuttavia queste saranno realizzate temporaneamente solo in allargamento delle strade esistenti al fine di consentire un agevole transito dei mezzi d’opera e saranno realizzate in materiale lapideo inerte stabilizzato **che verrà rimosso alla conclusione del cantiere con ripristino dello stato dei luoghi**. Anche in questo caso l’interferenza è, quindi, nulla.
- 5) Per l’adeguamento della viabilità esistente, al fine di renderla idonea al passaggio dei mezzi speciali utilizzati per il trasporto dei componenti di impianto (pale, navicella, tronchi di torre tubolare), si renderà necessario il momentaneo abbattimento di alcuni tratti di muretti a secco. Terminati i lavori, gli stessi saranno ricostruiti da parte di ditte specializzate rispettando le dimensioni originarie ed utilizzando, per quanto più possibile lo stesso pietrame, momentaneamente accantonato nei pressi degli stessi siti.

In definitiva possiamo concludere che l’interferenza prodotta a “terra” dall’impianto eolico è molto ridotta se non addirittura assente e si limita a piccole interferenze puntuali. L’interferenza con le componenti insediative (centri abitati, masserie) è di fatto confinato all’impatto visivo

**La realizzazione dell’impianto fotovoltaico arreca un danno irreversibile e irrimediabile sul territorio (ma a quale fotovoltaico si riferisce?) attenzione in questa osservazione non nomina nessun impianto fotovoltaico**

Ricordiamo a tal proposito che, così come richiesto dalla normativa regionale, prima dell’inizio della costruzione dell’impianto viene rilasciata apposita fideiussione (del valore non trascurabile di 50.000 €/MW installato, ovvero 3 milioni per ciascun aerogeneratore) a garanzia del totale smantellamento e ripristino delle condizioni ex ante terminata la vita utile, fissata (per legge) in venti anni. Dal momento che la Regione rilascia un’autorizzazione alla costruzione ma anche all’esercizio dell’impianto, terminato il periodo di venti anni, la società proponente dovrà ripristinare le condizioni ex ante con smontaggio dell’aerogeneratore, rimozione del plinto di fondazione sino alla profondità di almeno 1 m dal piano campagna (così come previsto nelle Linee Guida Nazionali), ripristino delle aree utilizzate per piste e piazzole, rimozione dei cavidotti. E’ evidente pertanto che l’impatto prodotto è di fatto totalmente reversibile.

Inoltre, sono parte integrante del progetto relazioni specialistiche aventi ad oggetto le opere di dismissione e ripristino, palesando quello che si configura come una carenza o un difetto dell’istruttoria da parte del Comune che avrebbe almeno dovuto passare in rassegna l’elenco degli elaborati presentati. Inoltre, l’amministrazione ritiene che l’impianto eolico arrechi un danno irrimediabile. Dunque, un parere tanto generico, apodittico e a ragione dello scrivente infondato, non è assolutamente accettabile, perché a fare da

contrappunto alla genericità dell'osservazione resa dall'amministrazione comunale intervenuta, vi sono elaborati specialistici a firma di tecnici altamente competenti, i quali attestano in che misura si potrebbe verificare ogni singolo potenziale impatto introdotto dalle opere e per quali ragioni si giunge alla dichiarazione di compatibilità delle stesse. Per cui l'amministrazione avrebbe dovuto, a fronte dell'enorme sforzo professionale profuso dalla ditta, quantomeno definire a quale danno si stesse riferendo, su quale componente, su quale elemento specifico tale danno presunto potrebbe essere esercitato e da cosa fosse data l'irrimediabilità di un'opera che è comunque totalmente reversibile.

È palese a questo punto la ferma volontà dell'amministrazione comunale di voler ostacolare la realizzazione dell'impianto formulando le proprie ragioni ostative in modo tale da far intendere le opere quali molto più impattanti di quello che non siano nella realtà (e.g. impatti irreversibili, pregiudizio degli indirizzi di tutela, danni irrimediabili).

#### **Oasi di Protezione n. 14 Masseria degli Angeli.**

Il Piano faunistico Regionale 2018-2023 è stato adottato ma non approvato. Il Piano Faunistico oggi vigente (a seguito di diverse proroghe) è il Piano Faunistico 2008-2013, che non prevede l'Oasi di Protezione "Masseria Angeli". E' evidente come spesso accade che il Piano adottato non coincida con quello approvato. Sarà competenza dell'Ufficio Regionale preposto a valutare la compatibilità dell'impianto eolico rispetto al vincolo faunistico. Ad ogni modo gli aerogeneratori di progetto che ricadono nell'area perimetrata dalla istituenda Oasi di Protezione sono MSG1, MSG2, MSG3.

#### **Posizionamento degli aerogeneratori in area agricola**

Ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 comma 7: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*

E' evidente, pertanto che il legislatore nazionale, fatta salva la tutela paesaggistica e delle colture tipiche del territorio, ammetta l'ubicazione di impianti, quale quello in progetto in aree con destinazione agricola ai sensi dei piani urbanistici.

nei "richiamate" delle osservazioni del Comune si leggono alcuni riferimenti assolutamente fuori contesto. A tal proposito si riporta:

- **Il perseguimento di interessi meramente privati di carattere economico non consente di sacrificare gli interessi pubblici al rispetto della funzione tipica di alcune zone omogenee del territorio;**

L'asserzione è viziata da illogicità ed è in contrasto con le disposizioni normative sia nazionali che sovranazionali. Infatti, "l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti" ai sensi dell'art. 12 c. 1 D. Lgs. 387/2003. Tale posizione del legislatore è giustificata "anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo **e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili** [...] costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto" (sentenza TAR Calabria, Catanzaro, SEZ. I – 12 gennaio 2011, n. 32).

È quindi conclamato, che a scala globale, il fine ultimo dell'installazione di impianti da RES sia il raggiungimento della sostenibilità degli attuali modelli di sviluppo. Tali interventi sono mossi da un interesse pubblico non economico e, pur avendo risvolti economici atti a garantirne l'indispensabile sostenibilità finanziaria dell'intervento, il fine ultimo non è di trarne un'utilità economica, bensì di generare un beneficio ambientale.

La dichiarata non giustificabilità del sacrificio degli interessi pubblici, non solo contrasta con il fine, anch'esso pubblico delle opere *de quo* ma tra l'altro si pone in contrasto con il principio di proporzionalità. Infatti nessuno nega l'impatto territoriale degli impianti eolici, ma tali impatti non possono costituire un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto (principalmente) dell'interesse nazionale e costituzionalmente rilevante all'approvvigionamento energetico da forme non inquinanti, il quale chiede la necessità in base al richiamato principio di proporzionalità di temperare le esigenze di sviluppo con quelle di tutela, in altre parole chiede di superare le sproporzioni fra la tutela – che in questo caso, in assenza di vincoli, si traduce in una forma estrema di conservazionismo nei confronti del proprio territorio – e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia eolica.

- **È necessario prevenire un generale stravolgimento della vocazione produttiva tipica delle campagne [...]**

In che modo i quattro aerogeneratori ricadenti nel Comune, con la loro occupazione di appena 8.880 mq, potrebbero comportare uno stravolgimento della vocazione produttiva?

- **L'insediamento di impianti fotovoltaici si pone in evidente contrasto con le previsioni del PPTR [...]**

È errato l'oggetto – riferito ad impianti fotovoltaici.

- **Tra l'altro il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate [...] persegue l'obiettivo di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;**

Persiste l'errore nell'oggetto – il riferimento è agli impianti fotovoltaici.

La scrivente vuole quanto meno fare presente che la superficialità con la quale si avanzano osservazioni (assolutamente generiche, aprioristiche, laddove non palesemente errate, in contrasto con la logica o la norma) è inammissibile a fronte di analisi prodotte dalla ditta tanto attente e approfondite. Si conferma quella che è una manifesta carenza dell'istruttoria che si concreta nell'esposizione di osservazioni tanto sciatte e frettolosamente negazioniste da non declinare neanche, quello che pare essere, a questo punto, un parere preconfezionato, una sorta di modulo precompilato, all'oggetto di disanima.

Nei punti b e c dei "richiamate" l'amministrazione espone i punti di forza su cui puntare lo sviluppo futuro, uno sviluppo sempre legato all'agricoltura e alla sua valorizzazione. Intanto si ribadisce che le prospettive di sviluppo dell'intervento non entrano in contrasto con quelle individuate dall'Amministrazione comunale, sono ampiamente condivise dalla ditta e possono essere fattivamente supportate dall'indotto economico creato dall'intervento eolico. Tutto ciò anche in relazione al fatto che il paesaggio agricolo non ne subirebbe uno stravolgimento e l'economia agricola non ne ricaverebbe uno svantaggio.

### **Impoverimento economico e sociale dell'area**

Ribadita la piena compatibilità del progetto di impianto eolico con la predominante attività agricola vitivinicola nell'area, non riteniamo che la realizzazione dell'impianto possa generare un impoverimento della comunità locale. Esempi pratici possono essere presi anche da altri impianti realizzati sempre in Provincia di Brindisi (Erchie, Villa Castelli). La presenza di parchi eolici non ha generato alcun cambiamento e/o danneggiamento delle attività agricole e colturali.

Non esistono casi documentati e in cui la realizzazione del parco eolico ha prodotto effetti negativi sullo sviluppo turistico di un'area, pertanto non riteniamo che la presenza degli aerogeneratori possa pregiudicare sviluppi turistici in atto e futuri del territorio.



Inoltre è al più ampiamente dimostrabile il contrario, ovvero che la realizzazione dell'impianto eolico possa comportare un'importante diversificazione del reddito con conseguente ricadute sociali ed occupazionali, altresì parte dell'indotto dell'impianto eolico, potrebbe essere efficacemente impiegata a sostegno del reddito agricolo, settore in profonda crisi già da anni, e sostenere le pratiche agricole anche meno redditizie e più di nicchia. Inoltre si potrebbe efficacemente finanziare la creazione di quella che è la rete di valori e di infrastrutturazione, seppur leggera, assolutamente necessaria allo sviluppo del turismo di natura richiamato a più scale (PTPR ecc).

**Non vi è equilibrio tra quello che resta alle comunità e il fatto di assoggettare ad un uso industriale una così vasta porzione di territorio con una vocazione agricola e con delle potenzialità turistiche.**

Se da un lato si conferma l'ammissibilità di interventi eolici in aree agricole, statuito per legge, dall'altro si rappresenta come la ditta abbia sviluppato il proprio layout al fine evitare il coinvolgimento di particelle interessate da produzioni di pregio. La ditta non è insensibile al valore agricolo espresso dal territorio ed è per questo che le progettazioni proposte comportano il minor sacrificio possibile di elementi ad elevata biodiversità. Si sottolinea che la porzione di territorio interessata è comunque minima, tanto più se la si considera in relazione con la tipologia di opere in parola. Quello che non è chiaro è il passaggio su "*quel che resta alle comunità*". Di fatti, nel medio periodo alle comunità rimarrà non solo la possibilità di continuare ad esercitare la pratica agricola (perché la SAU sottratta è minima), ma anche un considerevole beneficio economico, risvolti economici diretti (nuova occupazione) e indiretti (utilizzo di manodopera ed esercizi ricettivi e commerciali del luogo). Infine, nel lungo periodo, il ripristino dei luoghi riporterà i suoli alle originarie condizioni. Per cui nessun disequilibrio è ravvisato.

#### **Bilancio Costi Benefici**

Nell'analisi Costi Benefici, sono stati quantificati i benefici economici diretti per la comunità locale, questi sono essenzialmente dovuti a:

- Tasse comunali sui terreni (IMU)
- Diritto di superficie ai proprietari dei terreni
- Esercizio impianto (vigilanza, ed attività non specializzate per la gestione)
- Assunzione per gestione operativa
- Lavori di costruzione

Il tutto quantificato in 1.380.000,00 €/anno per venti anni. Le modalità e le assunzioni sono state fatte sulla base di ipotesi realistiche e conservative: le tasse comunali sugli immobili, il pagamento dei diritti di superficie ai proprietari dei terreni, il canone ad un istituto di vigilanza sono tutte ricadute effettive e non di "**dubbia realizzabilità**". Inoltre i valori monetari indicati sono assolutamente in linea con i valori attuali di mercato.

Per quanto attiene la manodopera locale necessaria all'esercizio dell'impianto, ci permettiamo di osservare che la realizzazione di un impianto con queste caratteristiche, richiede necessariamente la presenza in loco 365 giorni all'anno di personale specializzato. Non è pensabile che i tecnici non siano stabilmente presenti in loco. Pertanto quand'anche non si tratti di nativi, ugualmente si tratterà di persone che dovranno risiedere nelle immediate vicinanze dell'impianto e quindi con la loro attività lavorativa contribuiranno al PIL dell'area.

Infine per quanto attiene ai lavori di costruzione, nella quantificazione dei benefici economici per la comunità locale sono stati presi in considerazione le lavorazioni ordinarie, non specialistiche, quali scavi, fornitura del calcestruzzo, montaggio ferri di armatura, posa dei cavi: **attività che sono sempre svolte da imprese locali anche di piccole dimensioni per ovvie ragioni di reperibilità e costo del personale.**

Come indicato già negli elaborati di progetto la produzione di energia da fonte eolica, come d'altra parte tutte le energie rinnovabili, ha il suo costo ambientale. I costi ambientali non rientrano nel prezzo di mercato e pertanto non ricadono sui produttori e sui consumatori, ma vengono globalmente imposti alla società,

ovvero si tratta di esternalità negative o diseconomie. Tali costi sono tutt'altro che trascurabili e vanno identificati e stimati in ogni progetto.

Nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso è stato sviluppato dall'Unione Europea un progetto denominato ExternE (Externalities of Energy), con l'obiettivo di sistematizzare i metodi ed aggiornare le valutazioni delle esternalità ambientali associate alla produzione di energia, con particolare riferimento all'Europa e alle diverse tecnologie rinnovabili. Il progetto in questione è basato su una metodologia di tipo bottom-up, la Impact Pathway Methodology, per valutare i costi esterni associati alla produzione di energia. La metodologia del progetto ExternE, definisce prima gli impatti rilevanti e poi ne dà una quantificazione economica. Purtroppo i valori economici riportati, poiché riferiti alla seconda metà degli anni novanta, non sono del tutto attendibili. Tuttavia nel progetto si è partiti dalle conclusioni di questo Studio relative alla generazione eolica per poi arrivare a quantificare i costi ambientali facendo riferimento a studi più recenti.

Le esternalità rilevanti nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte eolica individuate dallo studio ExternE sono dovute, in aree di tipica antropizzazione agricola quale quella in esame, a rumore e ad impatto visivo, ritenendo gli altri impatti trascurabili anche nella quantificazione monetaria. Nel caso in esame (Parco Eolico Masseria Muro), pertanto, **nell'analisi delle esternalità ci si è concentrati sull'impatto paesaggistico ed acustico cercando, in coerenza a quanto indicato nello studio ExternE, di quantificare in termini monetari un valore che comunque non è monetizzabile.**

I costi esterni, generati dall'impatto paesaggistico ed acustico, sono stati quantificati (1.521.000,00 €/anno), nell'Analisi Costi Benefici e confrontati con i benefici economici globali e locali.

**Al contrario di quanto stabilisce la norma l'installazione di tale impianto non favorirebbe l'utilizzo delle risorse del territorio, non promuoverebbe la crescita economica e non contribuirebbe alla creazione di posti di lavoro [...]**

Intanto il parco eolico utilizzerebbe la risorsa eolica ampiamente disponibile sul territorio e altrimenti inutilizzabile. Sicuramente l'impianto è in grado di trasferire parte dei benefici economici realizzati sul territorio promuovendone la crescita e lo sviluppo non solo economico. Infine non vi è dubbio sulla capacità dell'eolico di creare occupazione: stiamo parlando di un settore che si aspetta una creazione di circa 67.200 posti di lavoro soprattutto al Sud.

#### **Rischi sanitari per la popolazione locale**

Nelle osservazioni del Comune di San Donaci sono elencati i seguenti rischi a cui sarebbe esposta la popolazione locale ed in particolare gli agricoltori, qualora si realizzasse il Parco Eolico:

- Rumore;
- Vibrazioni meccaniche
- Sfarfallamento delle ombre
- Campi elettromagnetici

Negli elaborati di progetto è stato ampiamente dimostrato che l'entità di questi impatti è bassa o nulla, si tratta infatti di fattori di rischio potenziali (più che reali) raramente riscontrati nella popolazione locale che vive in aree in cui sono presenti impianti eolici con caratteristiche analoghe a quello in esame.

**l'impatto visivo e paesaggistico [...] è elevatissimo [...] trasformando e danneggiando in modo irreversibile il territorio agricolo [...] i km di cavidotto che dissesteranno in modo perenne le strade interessate**

Non si ritiene neanche commentabile il presunto "elevatissimo impatto visivo". La ditta ha prodotto studi paesaggistici che avrebbero dovuto mettere (se analizzati) le amministrazioni nelle condizioni di poter esprimere un parere qualificato ed equilibrato, in base al quale disquisire sulla reale compatibilità o meno dell'intervento. La genericità nella quale scade l'amministrazione non apre la strada al confronto, anche nella

misura in cui, come più volte ribadito, sempre in base al principio di proporzionalità, è necessario che siano indicate con precisione le ragioni ostative. Alla laconica asserzione dell'amministrazione è possibile solo contrapporre la verifica della compatibilità paesaggistica prodotta dalla ditta, che conduce ad esiti positivi.

Non si ritiene neanche lontanamente condivisibile o basato su parametri oggettivi o dimostrabili che l'intervento possa danneggiare in modo irreversibile il territorio agricolo, fosse anche solo per la semplice ragione per la quale l'intervento è totalmente reversibile.

I cavidotti in che modo determinerebbero il dissesto, addirittura perenne, delle strade? Questo elemento è del tutto innovativo rispetto a alla letteratura di settore, i manuali di ingegneria sulla realizzazione di opere civili e alla normativa. L'eolico è un settore che ha conosciuto il suo massivo sviluppo già a partire dal 2000, parallelamente al suo sviluppo sono proliferati studi, norme, linee guida sulla corretta progettazione ecc. e in nessuno dei contesti di analisi del comparto sono emersi, quali preoccupanti, i dati sul dissesto delle strade a causa dei cavidotti. Per converso sono noti i casi nei quali il dissesto idrogeologico di strade (realizzate storicamente in aree fragili) sia stato stabilizzato con fondi e con risorse del comparto eolico solo perché su di esse dimoravano i cavidotti.

## CONCLUSIONI

La scelta dell'area da parte della Società Proponente il Progetto non è stata fatta sulla base di mere valutazioni tecniche (ventosità ed accessibilità), ma anche e soprattutto avendo come punto fermo la compatibilità dell'area con l'impianto eolico in progetto. Il Progetto stesso e il relativo Studio di Impatto Ambientale hanno cercato di dimostrare (ed a nostro avviso hanno dimostrato) tale compatibilità. Non si è in alcun modo partiti dall'assunto che l'area di progetto fosse un'area priva di significatività o addirittura degradata, ma si è verificata la compatibilità, sulla base delle seguenti affermazioni, a nostro avviso oggettive e difficilmente smentibili.

- 1) Il progetto eolico è assolutamente compatibile con l'attività agricola vitivinicola ed olearea specializzata e di eccellenza, tipica del territorio. L'impianto eolico "consuma" poco territorio, non interferisce con aree a vigneto od uliveto, non può in alcun modo produrre effetti negativi sulla qualità e quantità della produzione vitivinicola ed olearea.
- 2) Il progetto eolico non è in contrasto con le linee di sviluppo dell'area, così come individuate dai principali attori del territorio, ovvero non è in contrasto con lo sviluppo dell'attività agrituristica. Non vi è alcuna evidenza pratica, né tantomeno vi è alcuno studio che dimostri che la presenza di un parco eolico sia in contrasto o costituisca un ostacolo all'attività turistica ed al suo sviluppo.
- 3) I territori pianeggianti sono quelli in cui la presenza di un parco eolico impatta meno dal punto di vista paesaggistico. Nel caso specifico non sono presenti nell'area vasta punti visuali particolari, come evidente dallo stesso PPTR che non individua nell'intorno dell'area "Coni Visuali" e relative aree di tutela paesaggistica.
- 4) Sono presenti nell'area numerose testimonianze di una storia millenaria, sottoposte a vincolo. Trattasi però di beni di interesse architettonico ed archeologico puntuali, sostanzialmente al di fuori delle aree occupate dall'impianto e dalle infrastrutture ad esso connesse. Gli aerogeneratori ovviamente si vedono da molti di questi punti ma l'impatto visivo-paesaggistico non è tale da rendere possibile la fruizione di questi luoghi. Le masserie alcune delle quali oggi vengono oggi ristrutturate ed utilizzate come abitazioni private e/o strutture ricettive (agri – turismo), sono al di fuori dell'area interessate da impatto acustico, e comunque la presenza del parco eolico non ne ostacola l'utilizzo.
- 5) La realizzazione di un parco eolico se da una parte non costituisce sicuramente un volano economico per il territorio in cui è realizzato, dall'altra può avere sullo stesso ricadute economiche non trascurabili che compensano gli effetti degli impatti locali (i cosiddetti *costi esterni*). A nostro avviso l'iniziativa imprenditoriale deve essere valutata con attenzione, dando un giusto peso alla territorialità. "Ospitare" un'opera di questo tipo deve necessariamente portare dei vantaggi tangibili per la comunità locale che devono essere chiaramente concordati con la Società Proponente.
- 6) Infine non bisogna dimenticare che l'impianto va rimosso a fine vita utile. L'autorizzazione alla costruzione ed esercizio ha validità di 20 anni. Dopo di che l'impianto va smantellato. L'impatto è pertanto totalmente reversibile. Lo smantellamento dell'impianto è assicurato da una polizza fidejussoria a prima escussione di valore pari a 50 €/kW installato (3 milioni per ciascun aerogeneratore) a favore della Regione Puglia. La fidejussione è prestata obbligatoriamente prima della costruzione dell'impianto. Ad ogni modo al di là delle garanzie economico – finanziarie, i costi di smantellamento dell'impianto sono ampiamente sostenuti dal valore residuo degli aerogeneratori, che tipicamente sono ricondizionati in officine meccaniche specializzate e installati in altri siti.

Si vuole in conclusione precisare che i motivi ostativi resi dall'amministrazione non coincidono con ragioni sottese all'esigenza di tutela di beni paesaggistici assoggettati a vincolo. In particolare il Comune confonde la premessa con le conclusioni, ovvero scambia la descrizione delle qualità agricole e della potenzialità turistica del territorio con la definizione delle interferenze tra il territorio amministrato e le opere. Che il parco eolico

sorga in area agricola è assunto sul quale non si forma nessun tipo di contestazione, ma il Comune così facendo introduce una censura paesaggistica non riconosciuta dall'apparato normativo.

Inoltre l'allocazione di impianti FER in aree agricole, ammessa dal DM 10 settembre 2010, va letta in modo coordinato secondo i noti ed ovvi principi di ragionevolezza e proporzionalità ed anche con i criteri generali del "razionale sfruttamento del suolo" (art. 44 l. c. Cost). Infatti, pur volendo ammettere che la compatibilità dell'eolico con la pratica agricola non sia data da una convivenza pienamente legittimata dalla norma, ma che vada comunque temperata tra gli interessi rilevanti (ove quello del raggiungimento dei principi di sostenibilità sanciti a livello comunitario costituisce un interesse rilevante costituzionalmente tutelato), si ritiene che la massima diffusione degli impianti da FER – voluta dal legislatore del 2007 (cfr. art. 12 D.Lgs 387/2007) sia effettuata a condizione che ne sia garantita l'alta efficienza energetica, affinché sia evitata l'inutile sottrazione di territorio agricolo alla sua naturale vocazione in assenza di un obiettivo e adeguato incremento di produzione da FER. Tutte queste disposizioni sono ampiamente attese nelle progettazioni in parola.

Si sottolinea che non si ravvisano interferenze tra le opere proposte e la norma anche in riferimento al DM 10 settembre 2010, laddove dispone che le aree agricole possono essere considerate aree non idonee solo se interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale. Infatti, le aree agricole, che non abbiano una peculiare protezione paesaggistica – ambientale, restano idonee all'allocazione degli impianti eolici, tranne che non siano interessate dalle predette produzioni o che su di esse, in coerenza al predetto principio di razionale uso delle risorse agricole scarse e non facilmente riproducibili, gli impianti stessi non raggiungano quell'efficienza energetica che dà senso e migliora e non riduce tal razionale uso del territorio. In tal senso, l'impianto è pienamente coerente con il quadro normativo di riferimento.

Infine si sottolinea come la genericità delle ragioni ostative rese dall'amministrazione non favorisce il riequilibrio tra gli interessi protezionistici espressi dal Comune e gli interessi di sviluppo dichiarati a livello globale. Da un'attenta disamina delle osservazioni si è inteso in modo chiaro come l'amministrazione sia mossa da un pregiudizio nei confronti non dell'eolico in sé ma da ogni forma di installazione di impianti FER nel proprio territorio. Si vuole ribadire che la norma statale (cfr. art.12 c. 7 del D.Lgs. 387/2007) sottopone la disciplina ragionevole dell'ubicazione degli impianti eolici sui territori comunali, in salvaguardia degli interessi ambientali e purché non si ponga quale divieto generalizzato ed illogico. In tal caso l'amministrazione, limitandosi a produrre tanto generali quanto aleatorie opposizioni non fa altro che porre un veto sul proprio territorio comunale non affatto giustificabile. Il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti (cfr. Tar Umbria, sez. I – 3 maggio 2011, n. 124) che è quello a cui tendono le osservazioni rese dal comune.

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalla Associazione Fonte Rivalis prot. num. 0066271 del 26/08/2020.

### **Premessa – individuazione e perimetrazione del contesto paesaggistico**

Ogni territorio è un palinsesto complesso, frutto della costante interazione tra l'uomo e la natura. La dinamicità del paesaggio non è discutibile e la definizione stessa del paesaggio (art. 1 della Convenzione europea sul paesaggio), ne dà chiara ed esplicita conferma. Ogni parte del territorio è un **"Paesaggio"** che esprime precipue qualità. Il territorio Italiano, in particolar modo, ricomprende un altissimo livello di siti tutelati dall'UNESCO (ben 55, rappresentando un record mondiale che è pareggiato solo dalla Cina, la quale tuttavia presenta un territorio 30 volte più esteso di quello italiano), ha ben 61 luoghi FAI, 871 aree EUAP (ovvero 3162590,71 ettari) solo collocate nell'entroterra, senza contare quelle che interessano il litorale di per sé già tutelato dal codice del paesaggio. A ciò si aggiungono le aree vincolate ex lege dal Codice del Paesaggio, le zone omogenee vincolate mediante apposito DM, le aree incluse nei piani paesistici ecc.

Non sorprende che anche il territorio oggetto di analisi conservi le trame di uno sviluppo che costituiscono un paesaggio storicizzato, riconoscibile e dalle qualità indubbie, che non sono mai state messe in discussione dalla Scrivente e che sono sinteticamente descritte nelle osservazioni dell'Osservatorio.

Le stesse osservazioni, dopo aver descritto il paesaggio dell'area di interesse, riportano:

*"In questa zona territoriale appare molto invasivo il fenomeno dei campi fotovoltaici che si estendono lungo il tragitto della SP51, che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.*

*"Bisognerebbe impedire che le trasformazioni territoriali alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura del territorio, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale. In questo modo, tutto quello che fa parte di questo territorio potrà essere consacrato come "monumento" dell'umanità e perciò meritevole di essere adeguatamente evidenziato, tutelato e soprattutto valorizzato".*

Due cose bisogna specificare, che il fotovoltaico e l'eolico sebbene finalizzati a conseguire il medesimo scopo (che si ricorda comunque essere costituzionalmente rilevante), non sono affatto paragonabili in termini di impatti introdotti sul territorio. La circostanza per la quale siano presenti i campi fotovoltaici non arricchisce di elementi rilevanti la disamina.

In secondo luogo la conservazione del paesaggio rurale non prescinde dall'installazione delle opere (a differenza del fotovoltaico), giacché l'installazione delle turbine non determina la soppressione del territorio agricolo e delle sue relazioni con il contesto e, inoltre, la coesistenza tra paesaggio rurale e paesaggio produttivo dell'eolico è ampiamente ed empiricamente verificata sul nostro territorio.

Per quanto concerne l'idea di addivenire ad un monumento dell'umanità, mediante una consacrazione del quadro territoriale attuale, nel quale siano *impedite le trasformazioni*, si deve necessariamente sottolineare che essa palesa una visione fortemente conservatrice non affatto compatibile con il concetto stesso di paesaggio. Il frame concettuale che costituisce la premessa alle osservazioni di Fonte Rivalis, appare saldamente ancorato alla legge del 29 giugno 1939 n. 1497 che proteggeva un paesaggio di carattere statico identificando il paesaggio quale "bellezza naturale". Tale concezione è ampiamente superata.

Inoltre, si è osservato anche un cambiamento dell'orientamento della giurisprudenza in merito agli impianti FER, la quale, mediante un graduale processo evolutivo è giunta alla conclusione che è necessaria una

comparazione degli interessi, che tenga in debito conto la libertà dell'attività di produzione da FER ed il favor del diritto UE per i relativi impianti che, per vero, informa di sé tutto il DM 10 settembre 2010, pure in ordine all'idoneità o meno dell'allocazione di impianti FER in aree agricole.

Quindi, se accogliamo con favore la descrizione del paesaggio delle aree in parola, dall'altro non possiamo che mostrare un chiaro disappunto sulle conclusioni alle quali l'Osservatorio giunge. Ravvisando nella monumentalizzazione del territorio e nell'impedimento delle trasformazioni, il miglior futuro auspicabile, l'Osservatorio commette due errori: intanto non è scontato che il concetto di tutela e quello di valorizzazione siano coincidenti, in più, il paesaggio non è un fenomeno statico e non può in nessun modo esserlo.

### **Percorso di sensibilizzazione e di partecipazione attiva**

Presa visione della "mappa di Comunità del Limes Bizantino – territorio di San Donaci" notiamo che, ad ogni modo, tutte le emergenze individuate dalla comunità locale durante il processo partecipativo sono state tenute in debito conto durante le analisi esperite dalla ditta (eg. Tavole grafiche dei fotoinserti; Relazione Paesaggistica ecc.). L'attaccamento ai luoghi e il forte senso di appartenenza palesato dalla comunità non è un fattore che può essere intaccato dalla presenza del parco eolico, soprattutto nella misura in cui non si vanno a ledere beni o relazioni tra essi con la realizzazione delle opere.

Nelle osservazioni viene poi richiamato, tra i vari luoghi riportati nella mappa *de quo*, il Tempietto di San Miserino, in qualità di luogo FAI. Si precisa che anche il tempietto in parola è rientrato, in qualità di ricettore sensibile, nelle analisi esperite in seno alla relazione paesaggistica, redatta al fine di definire la compatibilità tra le opere e il paesaggio, e le cui risultanze sono poi confluite nel SIA.

Seguono le osservazioni menzionando l'Ecomuseo del Limes Bizantino e ampio spazio viene dato nelle stesse osservazioni alla definizione della città di San Donaci quale "Città Agricola". Quello che emerge dalla lettura del testo delle osservazioni, ma anche degli allegati, è che si promuove fermamente e con estrema convinzione l'idea di una comunità basata sull'agricoltura, e in particolare sull'agricoltura tradizionale imperniata su piccoli produttori che rifuggono dall'industrializzazione dei campi. Non si vuole qui in nessun modo discutere su quali siano gli orientamenti di sviluppo immaginati per un territorio dalla propria comunità, ma l'agricoltura è un settore in crisi profonda, il Comune di San Donaci conosce da vicino il problema dello spopolamento e dell'esodo giovanile, senza considerare l'importanza di differenziare il reddito. Una strategia di sviluppo basata su di un unico fattore rischia di essere lacunosa e anche pericolosa sul lungo periodo. Indipendentemente da queste considerazioni che possono più o meno essere accolte, non si ritiene che la pratica agricola possa essere ostacolata in qualche misura dalla presenza dell'impianto, anzi le esperienze praticate in ambito nazionale ed estero confermano la serena convivenza tra le due attività che in molti casi risultano addirittura essere complementari l'una all'altra.

Proseguendo la lettura delle osservazioni troviamo il seguente passaggio "[...] dimostra come la popolazione sandonacese guardi al suo futuro in modo sostenibile, auspicando uno sviluppo economico e sociale compatibile con l'equità sociale, la tutela ambientale e i diritti delle future generazioni". È proprio in questo punto che, forse, si può intravedere la chiave di lettura che accomuna l'idea di sviluppo della comunità di San Donaci e quella della ditta proponente. L'eolico porta in sé tutta una serie di valori che soventemente vengono sottaciuti se non addirittura negati, da coloro i quali sono contrari alla realizzazione di tali impianti. Eppure lo scopo dell'eolico è proprio quello di garantire la sostenibilità dello sviluppo economico, di tutelare l'ambiente e di assicurare alle generazioni future una quota delle risorse deperibili e non rigenerabili sulle quali attualmente si basa il modello di sviluppo economico globale. Pare assurdo che si voglia censurare il progetto sotto lo stendardo dello sviluppo sostenibile, mentre quest'ultimo è proprio il fine che perseguono le progettazioni in parola. Se l'eolico incontra il favore del legislatore comunitario proprio per la sua capacità

di contribuire al raggiungimento della sostenibilità dell'approvvigionamento energetico, come può richiamarsi proprio questo motivo, quale ostacolo alla sua realizzazione?

Le osservazioni proseguono elencando gli impianti da produzione elettrica nei territori analizzati, al fine di dimostrare che l'assenza di impianti eolici nel territorio analizzato, non è avvenuta a causa di *"una barriera culturale a qualsiasi scelta tecnologica, comprese quelle in grado di garantire la sostenibilità ambientale ed energetica"* (le osservazioni citano un passaggio tratto dai documenti prodotti dalla proponente). Nell'elencare gli impianti di produzione, tuttavia e incredibilmente, annovera due enormi centrali termoelettriche a carbone e i vari impianti fotovoltaici disseminati sul territorio. In merito osserviamo quanto segue. Le centrali termoelettriche impiegano una fonte fossile, non rinnovabile, esse fanno parte di quel tipo di produzione energetica che si vuole ridurre grazie all'impiego di tecnologie verdi. Per quanto concerne il richiamo alla presenza del fotovoltaico, si ritiene che essa, non arricchisca la disamina di elementi utili, in quanto l'occupazione di suolo del fotovoltaico è considerevole, mentre l'occupazione di suolo per l'eolico è minima a fronte di una maggiore produttività; inoltre a differenza del fotovoltaico, l'eolico genera forti esternalità positive in termini socio economici e presenta benefici ambientali largamente superiori.

Le osservazioni parlano poi di sovrapproduzione. Ma tale sovrapproduzione è per merito di impianti che impiegano energie fossili, nulla a che vedere con il raggiungimento degli obiettivi comunitari. Nelle osservazioni si legge *"si vuole far passare l'idea che la strada per il raggiungimento degli impegni assunti con il protocollo di Kyoto e con altri protocolli di intesa internazionali passa solo dai mega impianti fotovoltaici e dai mega impianti eolici"*, ebbene vogliamo fare presente una cosa, al fine di ribadire, in via definitiva, che eolico e fotovoltaico non sono paragonabili: per produrre 1 MW di energia mediante il fotovoltaico occorre occupare in media 2,5 ettari di terreno, il campo eolico in parola presenta una potenza installata di 90 MW, che per essere raggiunti mediante la tecnologia fotovoltaica dovrebbero occuparsi 225 ettari di terreno, ossia 2.250.000 mq! Il campo eolico invece occuperà appena 33.300 mq, si nota qualche differenza?! Inoltre l'eolico consente di restituire parte dell'indotto generato dallo stesso, alle comunità locali interessate dalle opere. Questi e molti altri sono gli elementi che rendono l'eolico sostenibile in misura diversa (per non dire maggiore) rispetto al fotovoltaico. Che poi la strada per raggiungere gli obiettivi comunitari passi necessariamente per l'installazione di impianti di produzione energetica da RES resta assodato e fuor di dubbio. Tanto che il nostro ordinamento agevola la realizzazione di tali opere in virtù del favore che le stesse incontrano a livello sovranazionale. Il raggiungimento degli accordi internazionali costituisce un obbligo al quale la nostra nazione non può sottrarsi e che è ancora lontano da addivenire. Pertanto, sì, il raggiungimento degli stessi passa per l'impiego di tecnologie RES, necessariamente, non è la ditta a voler *"far passare l'idea che..."* tale *"idea"* è un dato di fatto, tra l'altro, esplicitamente previsto dalla legge.

Le osservazioni parlano di autoconsumo della popolazione locale e che sarebbe necessario utilizzare aree meno impattanti come ad esempio le aree degradate o industriali. Tuttavia si omette che la presenza della risorsa eolica resta un discriminante fondamentale per la localizzazione di simili progetti, anche al fine di assicurare che al minor sacrificio di risorse ambientali corrisponda la maggiore resa energetica possibile. Si vuole poi aggiungere la particolare condizione per le quali le sole aree degradate utilizzabili ai fini eolici sono, per lo più, le ex cave e le ex discariche, in particolare è noto che la maggior parte del patrimonio degradato in Italia è costituito da ex impianti produttivi e/o residenziali, ove difficilmente sarebbero rispettati i vincoli di sicurezza dagli elementi antropici stabiliti dalla norma per la corretta installazione delle turbine, la quantità di aree degradate utilizzabili, quindi, non solo è fortemente limitata, ma dovrebbe anche sottostare alla disponibilità della risorsa eolica. Infine, le aree agricole sono di fatto aree idonee all'installazione degli aerogeneratori, quindi volendo procedere per esclusione, le aree, dopo quelle degradate, meglio vocate all'accoglimento degli impianti eolici, sono le aree agricole. Le osservazioni precisano pure: *"un proposta progettuale seria [...] [dovrebbe ndr] studiare il territorio per individuare le aree più idonee dove meglio piazzare gli aerogeneratori"* l'Osservatorio sarebbe stato capace di trovare aree migliori? Vogliamo rendere presente che se i progetti eolici incontrano il favore del legislatore comunitario che li definisce indifferibili ed



urgenti, quello nazionale è più severo nei suoi confronti e quello regionale lo è ancor di più, ponendo limiti, buffer e condizioni a vario titolo individuate, allo sviluppo dell'eolico. Riuscire a sviluppare un lay-out che non interferisce con aree vincolate o attenzionate, che non si colloca in aree di pregio o a rischio, che sia raggiungibile senza comportare variazioni orografiche significative, nel quale la risorsa eolica sia presente, che rispetti i limiti di sicurezza imposti, significa già essere addivenuti ad un lay-out decisamente ottimo. È inaccettabile che si venga tacciati di non aver presentato un progetto "serio", il quale è, per converso, frutto di anni di lavoro e di progettazioni ad opera di un team altamente specializzato e che ha visto il coinvolgimento di molteplici figure professionali.

Le osservazioni seguono attaccando una formula usata nelle documentazioni prodotte dalla ditta, la quale osserva la mancanza di un passaggio culturale che guidi le scelte anche sulla base della tecnologia migliore impiegata. A tale assunto l'Osservatorio al Paesaggio aggiunge la necessità di guardare agli aspetti sociali, richiamando quello che definisce un "*quadrinomio eco-tecno-socio-sostenibile*" o dunque, la tecnologia impiegata è sicuramente altamente performante, strettamente ecologica, assolutamente sostenibile (sotto tutti i punti di vista) e, per inciso, ha anche forti e positive ripercussioni sociali.

Le osservazioni sostengono che l'impianto non crei occupazione e che non sia in grado di coinvolgere le imprese e la manodopera locale, ritenendo che saranno impiegate solo figure altamente specializzate, salva la fase di cantiere ove si presume siano impiegate anche imprese locali. Nulla di più sbagliato. Un parco eolico non ha solo la necessità che siano effettuate le manutenzioni sugli aerogeneratori, per le quali, logicamente si ricorrerà alle squadre dell'azienda fornitrice, ma ha anche bisogno della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, che, invece, sarà a carico di imprese locali, altrimenti sarebbe decisamente troppo dispendioso. Inoltre, vi è il personale costantemente impegnato nell'attività di guardiania, anch'essa a carico di imprese locali. Quando si farà, per converso, ricorso alle aziende specialistiche del settore eolico e, quindi, esterne al sistema territoriale, saranno sicuramente impiegate le attività ricettive e gli esercizi commerciali del luogo, e anche questo è un indotto importante per delle piccole comunità basate sul settore primario.

L'Osservatorio poi riporta l'esempio di uno stabilimento di produzione di Taranto il quale ha spostato la propria attività altrove creando disagi sociali e licenziamenti, denunciandolo quale tipico esempio delle dinamiche che caratterizzano il settore. Non si ritiene che le osservazioni riportate dall'ultimo capoverso di pagina otto delle osservazioni al secondo capoverso della successiva pagina nove, siano pertinenti con l'oggetto di disanima. Si teme davvero, dunque, che l'impianto, una volta realizzato, possa vedere delocalizzare la propria attività produttiva altrove? La Scrivente non ritiene sia possibile accogliere le osservazioni qui esposte in quanto assolutamente illogiche. Un impianto eolico non è un normale impianto produttivo in qualche modo delocalizzabile. Su questo, almeno, si suppone si possa pacificamente convenire.

Le osservazioni continuano richiamando il contenuto del PEAR ma non è chiaro quale sia l'ostacolo ravvisato dall'Osservatorio alla realizzazione delle opere in parola. Pare fumoso e poco chiaro l'intervento dei successivi due capoversi. In particolare richiamando il PEAR si è di fronte ad un piano che ha per oggetto la tematica energetica e punta alla promozione e al sostegno degli interventi da RES. Richiamano le osservazioni il raggiungimento di un mix energetico e la necessità di coinvolgere gli attori e conclude puntualizzando sulla presunta assenza di benefici per le comunità locali. Allora, è chiaro che l'eolico fa parte di quel mix tecnologico a cui punta il PEAR, quindi nulla da eccepire in merito, ma è altresì chiaro e scontato e non solo perché previsto dal nostro ordinamento, ma perché esplicitamente dichiarato dalla ditta in qualità di impegno assunto nei confronti delle comunità locali, che l'intervento avrà, oltre alle ricadute indirette economiche e sociali, delle ricadute di tipo diretto, ossia il 3% dell'indotto prodotto dal parco sarà restituito alle comunità locali. Come si fa a dichiarare con tanta convinzione l'errato assunto sull'assenza di benefici per le comunità? Ma ci si rende conto che l'eolico è uno dei pochissimi settori per i quali il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di restituire al territorio parte dei profitti economici senza che tale restituzione

venga censurata sotto la bandiera della corruzione? E anche dinanzi a questa esplicita previsione si riesce a sostenere esattamente il contrario.

Seguono le osservazioni “ma a fronte di un incremento della produzione da energia da fonti rinnovabili non vi è stata alcuna limitazione all’impiego del carbone”, a tal proposito ci si domanda e anche di questa circostanza la colpa è dell’eolico?

Le osservazioni poi proseguono sostenendo che “è necessario puntare sul potenziamento dell’offerta e non sul potenziamento degli impianti” ma non si capisce come possa aumentare l’offerta senza potenziare gli impianti.... Ma ancora più incredibile è quel che segue “l’unico modo, secondo noi, per sganciarci dalla dipendenza delle fonti fossili è quello di ridurre le emissioni di gas con effetto serra, delocalizzare la produzione e diminuire/annullare i costi di trasporto, ridurre l’importazione di energia nel nostro Paese, incentivare la creazione di nuove figure professionali con conseguenti ricadute economiche locali e, cosa non da poco, tutelare il paesaggio.” Pare di capire quindi che l’Osservatorio abbia un’idea diversa e migliore di quella che ha il legislatore europeo in ordine alle problematiche ambientali globali, che a sua volta discende dall’orientamento scientifico dominante. Questo pare quanto meno discutibile. Che vuol dire poi diminuire/annullare i costi di trasporto? Non si capisce quale sia la pertinenza con le opere qui oggetto di disamina. Così come non si capisce la pertinenza tra la creazione di nuove figure professionali e la tutela del paesaggio né con la tematica della riduzione dell’inquinamento né con le opere in parola.

L’ultimo capoverso della seconda parte delle osservazioni, cita la sentenza n. 7839/2019 del Consiglio di Stato riportando: *viene nuovamente sancita la rilevanza della tutela paesaggistica e del patrimonio culturale quale principio costituzionale e, come tale, prevalente su altre materie legate al governo del territorio che sono evidentemente collocate in posizione subordinata a principi della nostra Costituzione: “Giova premettere che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori. La difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che la miglior tutela di un territorio qualificato è quella che garantisce la conservazione dei suoi tratti, impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all’attività edilizia; [...]”*. È necessario evidenziare che si tratta di una sentenza emanata in un contesto diverso da quello del diritto dell’energia. È una sentenza avversa ad un provvedimento emanato da un’amministrazione comunale in ordine al governo del territorio, rispetto al quale la tutela del paesaggio è di rango superiore. Nella fattispecie, si tratta di una questione incardinata nel diritto ambientale, anch’esso costituzionalmente tutelato e di pari rango rispetto alla tutela paesaggistica. Ovvero tutela ambientale e tutela paesaggistica per il nostro legislatore e in virtù del nostro ordinamento impongono l’obbligo di contemperamento dei due interessi oggetto di tutela. Assolutamente non è vero che la tutela paesaggistica ha rilevanza assoluta rispetto alle altre.

## Aree non idonee (presunte)

Per quanto attiene la presunta interferenza con un ATE B del PUTT, in fase di cantiere la parte della piazzola deputata allo stoccaggio temporaneo delle pale in attesa del sollevamento e del montaggio, invade l’area soggetta a vincolo, così come una piccola porzione dell’allargamento per l’accesso dalla Strada Provinciale. Osserviamo:

- L’area deputata allo stoccaggio temporaneo delle pale viene mantenuta pulita e interessata da uno strato di stabilizzato, solo nel caso in cui il montaggio avvenga in periodi piovosi (autunno e inverno) e quindi ci sia il rischio che il terreno fangoso sporchi le pale. Nel caso in cui il montaggio sia effettuato nei mesi estivi il terreno è secco e quindi lasciato non interessato da alcuna trasformazione.

- L'allargamento per l'accesso dei mezzi di trasporto eccezionali dalla SP prevede la realizzazione di una superficie stradale atta alla movimentazione dei mezzi, comunque non asfaltata.



***Piazzola aerogeneratore MSG 01 (fase di cantiere)***

In ogni caso si tratta di interventi temporanei limitati alla sola fase di cantiere. Terminata la costruzione dell'impianto sarà ripristinato lo stato dei luoghi e in fase di esercizio le infrastrutture di impianto non interessano l'area sottoposta a vincolo, come si evince nella planimetria sotto riportata



***Piazzola aerogeneratore MSG 01 (fase di esercizio)***

Come si evince chiaramente negli elaborati di progetto R18 – Relazione Paesaggistica e R18a Relazione Paesaggistica – Tavolette, tutti i cavidotti interrati elencati nelle osservazioni, pur ricadendo nel buffer (e non nel sedime) dei rispettivi vincoli, verranno realizzati al di sotto della sede stradale esistente ed in gran parte asfaltata, di fatto non producono alcun tipo di impatto ne alterazione dello stato dei luoghi. Rammentiamo infatti a tal proposito che si tratta di cavidotti interrati ad una profondità di 1,2 m dal piano stradale: terminata la posa dei cavi ed effettuato il rinterro sarà ripristinato lo stato dei luoghi, ovvero il corpo stradale compreso l'asfalto dove preesistente.

## Limitone dei Greci

Dalle distanze indicate nelle stesse osservazioni è verificato intanto che non vi è alcuna interferenza diretta a terra tra gli aerogeneratori e il Limitone dei Greci.

E' altresì evidente che le aree su cui è prevista l'installazione degli aerogeneratori non interferiscono con emergenze architettoniche ed archeologiche che in qualche modo possono essere legate a questa "fascia" (non linea) di frontiera.

Dalla Verifica Preventiva del Rischio Archeologico (R 33), facente parte della documentazione di progetto si evince che:

- a) Le aree interessate dagli aerogeneratori, in base all'assenza riscontrata durante il sopralluogo sistematico effettuato in sito, di materiale archeologico in superficie nelle aree interessate dall'impianto degli Aerogeneratori e considerato che non sono presenti evidenze archeologiche né storico-architettoniche nelle immediate vicinanze.
- b) Per i tracciati di collegamento tra gli Aerogeneratori e le piste/strade di Progetto si attesta che il percorso del cavidotto, considerando un buffer di 50 m. non interferisce direttamente con zone di interesse archeologico. In corrispondenza del Limitone dei Greci frammenti fittili di interesse archeologico sono stati rinvenuti al di fuori delle aree interessate da strade e cavidotti e del relativo buffer di 50 m (a destra e a sinistra).

Per quanto attiene l'interferenza visiva con le *strade a valenza paesaggistica* indicate nel PPTR è stata investigata nell'elaborato di progetto, denominato "Studio di visibilità". Così come richiesto dal MiBACT ulteriori indagini di approfondimento con relativi fotomontaggi sono in fase di redazione e saranno presentate dalla Società proponente. Qui ci limitiamo ad osservare che per lunghi tratti nell'intorno dell'area di progetto, le strade a valenza paesaggistica ed in particolare quella che segue il percorso del Limes Bizantino, sono costeggiate da uliveti che non permettono di avere una visuale panoramica aperta e libera verso gli aerogeneratori. A puro titolo esemplificativo si riporta uno di questi punti lungo la Strada Comunale che ricalca il percorso del Limes Bizantino. E' evidente che un osservatore che percorre la strada potrà avere una visione al più parziale degli aerogeneratori sebbene questi siano non lontani dalla rete viaria.




**Un tratto della Strada comunale lungo il Limitone dei Greci**



## Posizionamento altimetrico degli aerogeneratori di progetto

Nell'immagine seguente si riporta l'inquadratura del parco eolico su base DTM (Digital Terrain Model); dal punto di vista morfologico l'area è caratterizzata da un generale andamento pianeggiante, con la presenza del cordone dunale fossile che si origina da Oria e va digradando verso Est fino a San Donaci. In rosso i limiti della zona di visibilità teorica, misurata sulla distanza di 12,5 km dagli aerogeneratori, pari a 50 volte la loro altezza massima.



## Quote altimetriche degli aerogeneratori

Si riporta di seguito il riepilogo delle quote altimetriche al piede degli aerogeneratori:



Identificativo aerogeneratore	QUOTA ALLA BASE (m s.l.m.)
MSG01	57,37
MSG02	51,80
MSG03	50,86
MSG04	48,56
MSG05	58,15
MSG06	59,31
MSG07	68,38
MSG08	70,89
MSG09	68,23
MSG10	77,04
MSG11	76,74
MSG12	75,73
MSG13	75,37
MSG14	79,10
MSG15	80,13

Con riferimento alle criticità evidenziate, si sottolinea quanto segue

## Principali differenze di quote e valutazioni sull'inserimento paesaggistico

Come già ampiamente illustrato nella *Relazione paesaggistica* e nello *Studio di impatto visivo* allegati al progetto, la morfologia del territorio assume un andamento prevalentemente pianeggiante, senza la presenza di veri e propri punti sopraelevati panoramici. L'area di intervento, inoltre, è particolarmente estesa, con distanze massime di circa 4,5 km in direzione E-W e oltre 6 km in direzione N-S. all'interno di questa ampia porzione di territorio, le differenze di quote, come riportato nella tabella, sono contenute entro i 30 m. Il confronto tra interdistanze e differenza di quote altimetriche degli aerogeneratori fornisce un indice (di *pendenza media*) utile per una valutazione della morfologia in gioco.

A titolo di paragone, si riporta una ripresa fotografica (già utilizzata nei foto inserimenti di progetto) da Monte Papalucio, punto posto in posizione panoramica, con orientamento verso Est, ed una da un punto di ripresa con orizzonte libero posto nei pressi del tempietto di San Miserino, con orientamento verso N-W. Per entrambe le situazioni si riporta la pendenza media.

			
<p style="text-align: center;"><b>Monte Papalucio</b> <i>Ripresa verso Est – punto panoramico</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>Tempietto San Miserino</b> <i>Ripresa verso Nord-Ovest – area pianeggiante</i></p>	
Quota	155 m slm	Quota	70 m slm
Quota a distanza 6,5 km	80 m slm	Quota a distanza 6,5 km	85 m slm
Differenza quote	-75 m	Differenza quote	+15 m
Pendenza media	1,15 %	Pendenza media	0,23 %

La differenza di quote massima è rilevabile tra gli aerogeneratori MSG04 e MSG15, pari a 31,57 m. I due aerogeneratori sono alle estremità SE e NW dell'impianto, per cui tale differenza si sviluppa su una distanza di 6.252 m con una pendenza media dello 0,5%.

In merito agli aerogeneratori MSG07 e MSG08, cui si fa riferimento, gli stessi dati sono qui riassunti:

- Differenza di quota 2,51 m
- Distanza tra gli aerogeneratori 786 m
- Pendenza media 0,32 %

In nessuno dei due casi (estremi) si configurano differenze di quota e, conseguentemente, pendenze tali da rappresentare punti di vista panoramici.

La stessa verifica effettuata tra MSG04 e MSG07 e tra MSG08 e MSG15 ottiene risultati paragonabili: 0,79 % (differenza di quota di 19,82 m) nel primo caso, 0,22 % nel secondo (differenza di quota di 9,24 m).

## Punti panoramici in prossimità degli aerogeneratori MSG07 e MSG08

Le aree in prossimità degli aerogeneratori MSG07 e MSG08 vengono indicate come “punti panoramici” in direzione Nord-Ovest (verso il centro storico di Oria) e Sud (verso la Valle della Cupa).

La Valle della Cupa si estende su un'area di 241,80 Km<sup>2</sup>, nei territori amministrativi di 12 comuni: Arnesano, Lequile, Novoli, San Donato, San Cesario, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Monteroni, Cavallino, Lizzanello. La distanza minima dall'aerogeneratore MSG08 al limite del territorio comunale di Novoli, estremo settentrionale amministrativo più prossimo, non necessariamente coincidente con i limiti reali della valle, è di circa 17,5 km.

La foto seguente è stata scattata da un punto di ripresa prossimo a San Miserino, in direzione Sud-Est. Si evidenzia il salto di quota verso la Piana di Brindisi, con morfologia pianeggiante, corrispondenti a territori comunali di San Donaci e San Pancrazio Salentino, a partire da una distanza di 1÷2 km; risulta indistinguibile la Valle della Cupa, a distanza ben superiore.



La distanza del centro storico di Oria dall'aerogeneratore MSG07 è di circa 19 km. Nella foto dal Tempietto di San Miserino verso N-W vista sopra e nella seguente si evidenzia come la distanza notevole e la morfologia del territorio non sempre rendano visibile l'abitato di Oria.





Si rileva che in entrambi i casi si tratta di potenziali panoramicità poste a distanze ben superiori ai limiti della Zona di Visibilità Teorica dell'impianto, che, come illustrato nello Studio di Impatto Visivo e concordemente alle linee guida nazionali è di 12,5 km. A distanze superiori l'impianto risulterà, quand'anche visibile, di impatto trascurabile.

## Distanze degli aerogeneratori dalle abitazioni

Premesso che le prescrizioni riportate dalle Linee Guida 4.4.1 - prima parte – del PPTR hanno valore di indicazione e non di vincolo e che le distanze relative a possibili interferenze degli aerogeneratori per rumore o rischio di incidente sono inferiori a 625 m, si riporta di seguito il dettaglio relativo ai fabbricati posti nelle vicinanze degli aerogeneratori. *Nota Bene: le distanze sono state misurate dall'asse dell'aerogeneratore al limite esterno dell'area di pertinenza delle masserie.*

### Masseria Monticello

- Distanza da MSG03

546 m




La masseria è in stato di abbandono; come rilevabile da ortofoto, le coperture terminali risultano in più punti crollate.

### Masseria Lo Bello

- Distanza da MSG01 (non MSG03)

628 m







La masseria è in stato di abbandono; come rilevabile da ortofoto.



## Masseria Verardi

- Distanza da MSG04

404 m


	
<p><i>Ortofoto</i></p>	<p><i>IGM</i></p>
	
<p><i>Stato di fatto</i></p>	<p><i>Stato di fatto</i></p>

La Masseria Verardi, individuata su IGM e catalogata tra le segnalazioni architettoniche del PPTR, è in stato di rudere, come rilevabile da ortofoto e dalle foto al suolo.

## Masseria Scaloti

- Distanza da MSG08

590 m

	
<p><i>Ortofoto</i></p>	<p><i>Vista dalla SP51</i></p>



La Masseria Scaloti, sita lungo il percorso della SP51, risulta abitabile. La distanza effettiva tra aerogeneratore e fabbricato è di 613 m, dunque sufficiente per considerare nulli gli impatti dovuti a rumore o a rischio di incidente.

### Masseria Camarda

- Distanza da MSG09

420 m



*Ortofoto*




*Vista dalla SP51*

La Masseria Camarda, sita anch'essa lungo il percorso della SP51, è al centro di alcuni terreni coltivati a vite. Non risulta catalogata tra vincoli e segnalazioni architettoniche. Come rilevabile da ortofoto e dalla vista, non è abitata e lo stato di conservazione non sembra buono, visto il crollo di numerose coperture.

### Masseria Esperti Vecchi

- Distanza da MSG09

580 m



*Ortofoto*



*Vista dalla SP51*

La Masseria Esperti Vecchi, sita anch'essa lungo il percorso della SP51, all'intersezione con la ex SS605, risulta allo stato di rudere, con le coperture interamente crollate, come rilevabile anche da ortofoto. Non risulta catalogata tra vincoli e segnalazioni architettoniche.



## Masseria Notar Panaro

- Distanza da MSG11

462 m



*Ortofoto*




*Vista dalla SP51*

La Masseria Notar Panaro risulta in stato di abbandono e non catalogata tra vincoli e segnalazioni architettoniche. Come rilevabile anche dalla foto, inoltre, sono presenti alcune superfetazioni di epoca molto recente, rimaste incomplete.

## Masseria Muro

- Distanza da MSG14

482 m



*Ortofoto*



*Vista dalla strada comunale*



*Vista dall'area archeologica*



*Vista dall'area archeologica*


La Masseria Muro è sita all'interno dell'area di vincolo archeologico di Muro Maurizio; dell'insediamento originale resta in piedi esclusivamente la muratura di recinzione, mentre la parte del fabbricato, di recente ri-edificazione, è in stato di abbandono.

In conclusione osserviamo.

- 1) Con eccezione di Masseria Scaloti, tutte le Masserie elencate versano in uno stato di abbandono come evidenziato dalle ortofoto e dalle foto riportate. Nulla toglie che in futuro possano essere recuperate. D'altra parte però non possiamo non considerare la temporaneità di esercizio del Parco Eolico fissata in 20 anni.
- 2) La gittata massima calcolata (per il frammento di 1 m) è di 343,28 m. Tutte le Masserie hanno distanza dagli aerogeneratori superiore a quella della gittata, che è calcolata con le ipotesi peggiori, considerando eventi che da un punto di vista probabilistico hanno evenienza praticamente nulla.
- 3) Dallo Studio di Impatto Acustico Previsionale (Relazione R10 di progetto), si evince che gli aerogeneratori, ad una distanza che non supera mai i 400 m, hanno livelli di emissione sonora di circa 45 dBA. La normativa prevede che i limiti acustici sui ricettori per aree in Classe III (aree di tipo misto) siano comunque inferiore a 45 dBA nel periodo notturno e 55 dBA nel periodo diurno. Pertanto quand'anche le Masserie fossero in futuro abitate i limiti acustici sarebbero rispettati.

## Componenti geomorfologiche

La potenziale interferenza con la sorgente è chiaramente indicata nella tavoletta 02a.PPTR dell'Elaborato R18a di progetto (Relazione Paesaggistica Tavolette)



Dalla posizione della sorgente (indicata con il pallino rosso) immediatamente a sud della SP51, e dalla posizione dei cavidotti (indicati dalle linee arancio), si evince che non ci siano interferenze.

Ad ogni modo come esplicitamente scritto a pagina 117 della Relazione Paesaggistica (elaborato R18 di progetto) *“qualora necessario l’interferenza sarà superata con la realizzazione di attraversamenti in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) mantenendo un adeguato franco di sicurezza dalla direttrice dell’alveo del canale (almeno 1 m), di fatto annullando ogni tipo di interferenza”*.

In parole semplici nei punti in cui sia verificata l’interferenza (e questo in realtà non lo è) il cavidotto sarà fatto passare al di sotto dell’alveo del canale utilizzando la consolidata tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata, ampiamente utilizzata per sotto passi al di sotto di strade, autostrade, fiumi anche di grande portata e rilevanza (dal Po all’Arno solo per fare due esempi).



## Pagghiare e muretti a secco

Quanto affermato al paragrafo 2.2.8 della “Tav. 19 – Relazione PPTR” di progetto in merito a muretti a secco e *pagghiare* non solo è corretto ma è assolutamente coerente con la descrizione dell’area riportata nelle Schede di Ambito del PPTR.

In estrema sintesi il PPTR ha suddiviso il territorio regionale pugliese in undici *Ambiti Paesaggistici* a loro volta suddivise in sotto ambiti o *Figure Territoriali*.

Come affermato nello stesso PPTR “*L’individuazione delle figure territoriali e paesaggistiche (unità minime di paesaggio) e degli ambiti (aggregazioni complesse di figure territoriali) è scaturita da un lungo lavoro di analisi che, integrando numerosi fattori, sia fisico-ambientali sia storico culturali, ha permesso il riconoscimento di sistemi territoriali complessi (gli ambiti) in cui fossero evidenti le dominanti paesaggistiche che connotano l’identità di lunga durata di ciascun territorio. Questo lavoro analitico ha sostanzialmente intrecciato due grandi campi:*

*- l’analisi morfotipologica, che ha portato al riconoscimento di paesaggi regionali caratterizzati da specifiche dominanti fisico-ambientali;*

*- l’analisi storico-strutturale, che ha portato al riconoscimento di paesaggi storici caratterizzati da specifiche dinamiche socio-economiche e insediative.*

L’area interessata dal progetto wpd Muro interessa due Ambiti Paesaggistici del PPTR: *La campagna Brindisina* (in gran parte) e *il Tavoliere Salentino*.

Nelle SCHEDE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI 5.10 – TAVOLIERE SALENTINO - SEZ. A3.2 – I PAESAGGI RURALI - DESCRIZIONE STRUTTURALE leggiamo testualmente:

*“La costa adriatica invece si caratterizza per un paesaggio rurale duplice, da Campo di Marte fin verso Torricella, la costa è fortemente urbanizzata e dà luogo a un paesaggio rurale identificabile come un mosaico periurbano che ha avuto origine dalla continua frammentazione del territorio agrario che ha avuto origine fin dalla bonifica delle paludi costiere avvenuta tra le due guerre. Da questo tratto di entroterra costiero fin verso la prima corona dei centri urbani gravitanti intorno a Lecce, si trova una grande prevalenza di oliveti, talvolta sotto forma di monocoltura, sia a trama larga che trama fitta, associati a tipologie di colture seminate. **Il paesaggio rurale in questione è ulteriormente arricchito da un fitto corredo di muretti a secco e da numerosi ripari in pietra (pagghiare, furnieddi, chipuri e calivaci) che si susseguono punteggiando il paesaggio.**”*

In altre parole il PPTR afferma che l’Area del Tavoliere Salentino è **caratterizzato ed arricchito da un fitto corredo di muretti a secco e da numerosi ripari in pietra (pagghiare, furnieddi, chipuri, e calivaci)**

Nell’omologo paragrafo SCHEDE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI 5.9 – LA CAMPAGNA BRINDISINA -SEZ. A3.2 – I PAESAGGI RURALI – VALENZA ECOLOGICA DEGLI SPAZI RURALI, si afferma, invece:

*“La piana, che dall’entroterra brindisino, copre buona parte del comune di Mesagne, Torre Santa Susanna ed Oria fino a Francavilla Fontana, ha valenza ecologica scarsa o nulla. Presenta vaste aree agricole coltivate in intensivo a vigneti, oliveti e seminativi. **La matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui ed aree rifugio (siepi, muretti e filari).**”*

In altre parole nell’area della Piana Brindisina *muretti a secco* e *pagghiare* seppur presenti non sono elementi caratterizzanti il paesaggio.

Il Comune di San Donaci fa parte dell’Ambito *Tavoliere Salentino* e non dell’Ambito *La campagna Brindisina*, ma come tutte le aree di confine presenta alcune caratteristiche tipiche di un Ambito o dell’altro.



Sicuramente il paesaggio della campagna sandonacese **non è caratterizzata da pagghiare e muretti a secco che si susseguono punteggiando il paesaggio.**

Riportiamo a tal proposito alcune immagini del paesaggio salentino nel leccese effettivamente caratterizzato dalla presenza di *muretti a secco e pagghiare*, di fatto ben diverso dalla campagna sandonacese: ***muretti a secco e pagghiare in definitiva non caratterizzano l'area di intervento.***



Ad ogni modo, come vedremo anche al punto successivo le interferenze del progetto con tali elementi del paesaggio agrario, sono assenti (pagghiare) o a limitati a piccoli tratti (muretti a secco).


Ribadiamo inoltre che negli elaborati progettuali non si è mai sminuito il valore paesaggistico effettivo del contesto agrario in cui è prevista la realizzazione dell'impianto, dando, a nostro parere, il giusto valore a tutti gli elementi che lo caratterizzano senza enfasi o svalutazione.

## Muretto sulla viabilità di accesso all'aerogeneratore MSG03

Viabilità di accesso all'aerogeneratore MSG03 (*territorio comunale di San Donaci*): breve tratto di muretto a secco (lunghezza pari a 25 m circa, altezza 0,8 m) con relativi arbusti di macchia che dovrà essere momentaneamente rimosso nella fase di cantiere per consentire l'allargamento della sede stradale. Il tratto di strada è indicato nella planimetria con il punto 9bis; sarà interessato dall'intervento esclusivamente il muretto a secco sul lato Sud della strada. Anche in questo caso terminata la costruzione dell'impianto il muretto sarà integralmente ricostruito rispettando le dimensioni iniziali ed utilizzando il pietrame originale, momentaneamente accantonato in area di cantiere in attesa del ripristino



*Muro a secco (9bis) interessato da rimozione temporanea e rifacimento a fine cantiere*



**Posizione del muretto a secco rispetto all'aerogeneratore MSG03**

E' evidente che:

- Il muretto a secco non ha un valore eccezionale, ma caratteristiche comuni a tutti i muretti presenti nell'area;
- Non è un elemento in alcun modo tutelato dal D.lgs. 42/2004, dal PPTR o comunque sottoposto a vincolo;
- Può essere ricostruito utilizzando lo stesso pietrame, rispettando le dimensioni pre-esistenti e consolidandolo;
- L'arte dei muretti a secco è tuttora praticata. I muretti a secco realizzati dalle imprese specializzate sono del tutto uguali a quelli realizzati in passato poiché la tecnica costruttiva è la stessa.
- La ricostruzione dovrà essere effettuata poiché indicata negli elaborati di progetto. Non è una *promessa*.

La rimozione (seppure momentanea) di elementi del paesaggio agrario, quali i muretti a secco, è oggetto di attenta valutazione progettuale effettuata sulla base delle caratteristiche dello stato luoghi, sulla conoscenza delle caratteristiche dimensionali dei mezzi di trasporto dei componenti di impianto, ed in ultimo su una pluridecennale esperienza nella costruzione dei parchi eolici. Riteniamo pertanto fuori luogo valutazioni approssimative di persone prive delle necessarie conoscenze e competenze, laddove affermano "*stessa sorte (la rimozione) spetterà ad un altro tratto (di muretto a secco) questa volta lungo una settantina di metri in prossimità dell'aerogeneratore MSG02*"

## Stato di conservazione delle componenti culturali insediative

Nella Tav. 19 – Relazione PPTR citata nelle Osservazioni, così come in altri documenti di progetto sono state puntualmente elencate tutte le masserie, nell'area di progetto, quali componenti culturali insediative. Per ciascuna di esse è stato l'eventuale vincolo di tutela e lo stato di conservazione, testimoniato quest'ultimo dal report fotografico. E' evidente ed innegabile che gran parte di queste masserie versano oggi in uno stato di totale abbandono. Lo studio pertanto non ha fatto altro che descrivere l'effettivo stato dei luoghi.

Ancora una volta si sottolinea che la realizzazione del Parco Eolico in progetto non preclude in alcun modo il recupero strutturale e funzionale delle masserie dell'area.

## Interferenze con altri progetti in fase di autorizzazione

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 denominata **“D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”**, individua al paragrafo 2 dell'Allegato, in maniera precisa ed univoca il “Dominio” degli impatti cumulativi, ovvero il novero di quelli per i quali va considerato l'impatto cumulativo a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione. Questi sono:

- a) gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti;
- b) gli impianti eolici e fotovoltaici che abbiano conseguito il titolo alla costruzione;
- c) gli impianti eolici che abbiano già conseguito, alla data di presentazione dell'iniziativa oggetto di valutazione, anche il solo titolo di compatibilità ambientale (VIA o esclusione da VIA).

Ora dal momento che il Parco Eolico Mondo Nuovo (codice procedura MATTM 4819) e il Parco Eolico Bosco (Codice procedura MATTM 5093), sono in fase di valutazione, proprio come il progetto in esame è evidente che eventuali interferenze vanno valutate di concerto tra le società proponenti.

## Impatti cumulativi con impianti fotovoltaici esistenti

L'impatto cumulativo con gli impianti fotovoltaici presenti nell'intorno dell'area di progetto è stato trattato nel documento di progetto 34d.Studio di fattibilità Ambientale – Impatti cumulativi. L'argomento è stato trattato al paragrafo 7, in conformità ai Criteri Metodologici di cui alla D.D. Servizio Ecologia Regione Puglia n. 162 del 06.06.2014. Riportiamo qui in sintesi i risultati di tale studio.

L'area di impatto cumulativo sul suolo (**area di indagine**) è stata individuata come inviluppo delle circonferenze con centro nei singoli aerogeneratori e con raggio 2 chilometri. La superficie complessiva dell'area di indagine al netto delle aree non idonee FER è risultata essere pari a circa **56.188.722 mq**.

In questa area le cartografie ufficiali del SIT Puglia censiscono 28 impianti fotovoltaici per una superficie complessiva di **1.015.425 mq**, pari all'1,81% dell'**area di indagine**.

La **superficie** necessaria per tutta la vita utile (esercizio impianto) del **Parco Eolico** in progetto è pari a circa **42.500,00 mq**, di cui 39.000 mq relativi a plinti di fondazione dei dieci aerogeneratori e relative piazzole e strade di accesso + 3.500 mq circa per la sottostazione elettrica di connessione alla RTN.

L'incidenza rispetto alla superficie totale dell'area di indagine è dello 0,08%

$$42.500 / 56.188.722=0,08\%$$

L'impatto cumulativo al suolo, costituito dal Parco Eolico in progetto, unitamente agli impianti fotovoltaici attualmente in esercizio è pari invece:

$$1.057.725 / 56.188.722=1,88\%$$

con un incremento percentuale dovuto alla realizzazione del parco eolico quantificato nel **4,00 %**.

## Piano Faunistico Venatorio

Il Piano faunistico Regionale 2018-2023 è stato adottato ma non approvato. Il Piano Faunistico oggi vigente (a seguito di diverse proroghe) è il Piano Faunistico 2008-2013, che non prevede l'Oasi di Protezione "Masseria Angeli". E' evidente come spesso accade che il Piano adottato non coincida con quello approvato. Il competente Ufficio Regionale dovrà poi verificare l'incompatibilità della realizzazione degli aerogeneratori con il vincolo faunistico. Ad ogni modo gli aerogeneratori di progetto che ricadono nell'area perimetrata dalla istituenda Oasi di Protezione sono MSG01, MSG02, MSG03.

## Interferenza con aree una volta occupate da vigneti

Con riferimento alle aree una volta occupate da vigneti osserviamo quanto segue.

1. Gli espianti sono avvenuti in un periodo che va da 15 a 10 anni orsono. Dopo di che nessuno ha pensato (o potuto), impiantare vigne su quei terreni.
2. I terreni sono attualmente allo stato di seminativo o incolto (ovvero abbandonati).
3. Lo stato di fatto è per definizione dato da quello **che è**, e non da quello **che fu** o da quello **che sarà** o addirittura **potrebbe essere**.
4. Gli aerogeneratori e le relative opere accessorie non interferiscono in alcun modo con aree attualmente coltivate a vigneto.
5. La realizzazione degli aerogeneratori non ha alcun effetto sulla quantità e sulla qualità della produzione vitivinicola tipica dell'area.

## Pista (di cantiere) per accesso all'aerogeneratore MSG04


La realizzazione di un tracciato diverso da quello esistente si è resa necessaria per non interferire con terreni coltivati a vigneto e uliveto che costeggiano la strada asfaltata esistente.



6) Facciamo notare che terminata la costruzione del Parco Eolico il Progetto prevede l'eliminazione di tutte le di cantiere saranno eliminate e saranno eseguiti i ripristini riportando i luoghi nelle condizioni "ex ante". Il Progetto prevede che rimangano solo le strade strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto.

In pratica, terminata la costruzione dell'opera si passerà dalla situazione raffigurata nella planimetria in Figura 1 alla situazione indicata in Figura 2, ovvero:

- saranno eliminati tutti gli allargamenti in corrispondenza di curve o cambi di direzione,
- saranno eliminati tutti i tratti non necessari alla gestione di esercizio degli impianti
- la larghezza dei tratti di strada necessari all'esercizio sarà ridotta a 4-5 m



**Figura 1 - Strade di cantiere**



**Figura 2 -Strade di esercizio**

E' evidente che le strade di esercizio:

- 1) hanno una lunghezza ridotta,
- 2) sono realizzate per quanto più possibile mantenendosi lungo il confine delle particelle
- 3) hanno una larghezza di 4-5 m tipica delle strade interpoderali nell'area di impianto
- 4) sono realizzate con materiali inerti di origine naturale provenienti da cave di prestito o dagli stessi scavi di cantiere (plinti di fondazione degli aerogeneratori).

In definitiva hanno le stesse caratteristiche delle strade molto diffuse nell'area ed una estensione ridotta.



7) Il Regolamento Regionale 24/2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”, individua come aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, le aree tutelate per Legge ai sensi dell’art. 142 lett. M del D.lgs 142/2004, ovvero **Aree Archeologiche con buffer di 100m.**

Il PPTR – 4.4.1 Linee Guida sulla Progettazione e localizzazione di impianti da energia rinnovabile al punto B.1.2.5.1.2 “Raccomandazioni per la progettazione e valutazione paesaggistica – Distanze”, **raccomanda** un buffer di protezione da aree con vincolo architettonico di almeno **500 m.**

Le distanze degli aerogeneratori dall’area sottoposta a vincolo archeologico denominata Masseria Muro, così come indicata nelle cartografie della Regione Puglia (PPTR) sono le seguenti:

- **MSG 14:** 407 m da area sottoposta a vincolo diretto, 345 m da area buffer
- **MSG 15:** 604 m da area sottoposta a vincolo diretto, 470 m da area buffer

Di conseguenza osserviamo che:

- Le distanze imposte per legge dal RR 24/2010 sono in ogni caso rispettate
- Le distanze consigliate dalle Linee Guida del PPTR sono rispettate per l’aerogeneratore MSG 15,
- Le distanze consigliate dalle Linee Guida del PPTR sono rispettate con buona approssimazione anche per l’aerogeneratore MSG 14 (407 m anziché dei 500 m consigliati)

Il PUTT non è più in vigore dal 2015, ed è stato sostituito dal PPTR che non classifica in alcun modo le aree in ambiti estesi di tipo A, B, C, D. Tali perimetrazioni non sono pertanto più valide, così come il sistema di vincoli ad esse associato.

8) Il PPTR – 4.4.1 Linee Guida sulla Progettazione e localizzazione di impianti da energia rinnovabile al punto B.1.2.5.1.2 “*Raccomandazioni per la progettazione e valutazione paesaggistica – Distanze*”, **raccomanda** una distanza da Masserie ed abitazioni non inferiore a 2,5 volte l’altezza complessiva dell’aerogeneratore (altezza mozzo + lunghezza pala), salvo ruderi privi di valenza archeologica ed architettonica. Nel caso in esame l’altezza complessiva è di 250 m, pertanto la distanza consigliata dalle Linee Guida del PPTR da edifici e masserie è di 625 m.

Le distanze degli aerogeneratori di progetto dalle Masserie indicate nelle Osservazioni del Comune di Mesagne sono le seguenti (le misure sono dalle aree esterne di pertinenza delle masserie):

- **MSG14 - Masseria Muro Maurizio:** 460 m
- **MSG14 – Masseria Grande:** 896 m, distanza consigliata di 625 m rispettata
- **MSG 15 – Masseria Muro Maurizio:** 1.044 m, distanza consigliata di 625 m rispettata
- **MSG 15 Masseria Grande:** 750 m, distanza consigliata di 625 m rispettata
- **MSG 11 – Masseria Notar Panaro:** 460 m
- **MSG 12 – Masseria Notar Panaro:** 570 m

Masseria Muro Maurizio non è soggetta a vincolo architettonico, pur ricadendo in un’area di vincolo archeologico, ed è allo stato di edificio collabente e quindi assimilabile a rudere dal punto di vista urbanistico. Ad ogni modo pur non essendo pienamente rispettata la distanza consigliata dalle Linee Guida del PPTR dal solo aerogeneratore MSG 14, tale distanza è sufficiente a non generare impatto acustico sull’edificio solo potenzialmente abitabile.

Le distanze, consigliate dalle Linee Guida del PPTR, degli aerogeneratori da Masseria Grande sono rispettate.

La Masseria Notar Panaro non è soggetta ad alcun vincolo architettonico e sono attualmente in stato di abbandono. Le distanze degli aerogeneratori MSG11 e MSG12 sono tali da non generare impatti dal punto di vista acustico, seppure non sono rispettate a pieno le distanze *consigliate* dalle Linee Guida del PPTR.

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute geom. Marco Cosimo Pecoraro con nota prot. n. 68653 del 04/09/2020.

**Il territorio [...] è uno dei più fertili e fra i migliori a livello mondiale per le colture di vigneti ed uliveti a cui storicamente è stato destinato.**

Occorre subito precisare che **nessuna delle opere insiste su aree a vigneto** e che ulivi interessati dalle opere saranno oggetto di reimpianto.

La vocazione viti-vinicola dell'area non è compromessa dalla presenza dell'impianto né in modo diretto né in modo indiretto. La convivenza tra la pratica agricola e l'installazione degli aerogeneratori incontra il favore del legislatore nazionale ed è, in parte, motivata dalla natura indifferibile ed urgente delle opere in parola. Tra l'altro tale coesistenza è verificata con un discreto grado di successo in svariatissimi contesti nazionali. Quindi non è solo un favore di natura teorica, quello disaminato, ma anche di natura empirica. L'orientamento giuridico più recente è quello teso ad assicurare che le opere non creino interferenze dirette con aree agricole di pregio, in particolare si richiede che la sottrazione di SAU sia ordinata alla clausola generale del razionale sfruttamento del suolo (art. 39 TCE) e che quindi la diffusione degli impianti FER in aree agricole può essere praticata ma a condizione che ne sia garantita l'alta efficienza energetica, affinché sia evitata l'inutile sottrazione di territorio agricolo alla sua naturale vocazione in assenza di un obiettivo e adeguato incremento di produzione da FER. Tanto più che nella fattispecie qui discussa non vi è una concreta sottrazione di suolo attualmente destinato alla viticoltura.

**[...] i terreni presentano valori di mercato in ripresa che la realizzazione di un impianto eolico di quelle dimensioni ridurrebbe considerevolmente fino ad azzerarli [...]**

Intanto c'è da dire che ai proprietari dei suoli sui quali sono realizzate modifiche ad opera dell'impianto, viene riconosciuto un indennizzo di gran lunga superiore al reale valore agricolo sottratto o limitato. Il corrispettivo per la disponibilità di porzioni di suolo in cui le opere vengono insediate costituisce un apporto economico assolutamente non trascurabile. Gli operatori che lavorano nel settore eolico sono ben consapevoli della vera e propria "concorrenza" tra i proprietari terrieri per vedere installate nei propri territori le turbine, giacché gli affitti dei terreni e gli indennizzi a vario titolo elargiti superano di gran lunga il reddito agricolo massimamente ricavabile dagli stessi suoli e costituiscono un reddito certo e costante.

**[...] la London School of Economics (LSE), [...] ha calcolato la riduzione del valore delle abitazioni [...] e delle proprietà in generale fino a 14 km di distanza dalle pale.**

La ditta non conosce lo studio citato dal Geometra, tuttavia accoglie, non senza sorpresa, che stando a tale studio, il parco eolico in oggetto sarebbe capace di ridurre il valore dei terreni e delle abitazioni degli interi comuni di Mesagne, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Guagnano, Salice Salentino e di buona parte dei Comuni di Brindisi, Latiano, Oria, Erchie, Avetrana, Veglie, Campi Salentia, Squinzano, San Pietro Vernotico (ove probabilmente l'impianto non è neanche visibile). Ma ancor più rilevante è il dato per il quale, stando a tale studio, i medesimi territori citati avrebbero già dovuto vedere ridursi i valori dei terreni e delle abitazioni per effetto della presenza di altri impianti eolici già realizzati sul territorio. Tuttavia è noto ed è palese come tale osservazione non sia affatto coincidente con la realtà.

**Il territorio allo stato attuale è in grave crisi per le problematiche scaturite dalle infezioni da xylella fastidiosa e necessita di interventi urgenti atti a integrare e migliorare lo stato dell'agricoltura e degli agricoltori che si sono ritrovati con uliveti il cui valore di circa venticinquemila euro l'ettaro si è azzerato insieme alla produzione**

Non è a sproposito, quindi, che la ditta sostiene fervidamente la possibilità che il reddito agricolo sia concretamente e fattivamente integrato da quello scaturente dal settore eolico. Non è a caso che si sostiene con fermezza che eolico e pratica agricola sono complementari: non è insolito infatti che l'indotto derivante dall'eolico sia utilizzato a supporto dello sviluppo di filiere integrate turistico – agricole. Se da un lato di fatti, l'impianto in progetto non comporta un detrimento dell'attività agricola, dall'altro consente di diversificare la compagine socio-economica dell'area rendendola più attrattiva, più resistente e più resiliente. La diversificazione è una risorsa e non un difetto imposto. In un'indagine esplorativa basata su interviste a testimoni qualificati condotti dall'ISPRA nel 2015, proprio nel territorio pugliese, riporta come "i contadini non possono più vivere del solo reddito agricolo, e quindi sono sensibili a forme alternative di guadagno, tra cui quelle derivanti dall'uso dei loro terreni per l'istallazione di fonti di energia rinnovabili .... L'agricoltura, per molti, non è più fonte primaria del reddito" (cfr. pag. 28 dell'intervista in parola). Inoltre, il comparto agricolo è scarsamente attrattivo per le generazioni più giovani e, soventemente, i territori che mostrano una prevalente vocazione agricola sono afflitti dalle stringenti problematiche dello spopolamento, della fuga dei cervelli, dell'aumento dell'invecchiamento. Nelle osservazioni tale stringente problematica e ben evidenziata e in merito ad essa l'eolico costituisce una delle possibili soluzioni e non il contrario.

**Il territorio è stato devastato dagli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici [...] i benefici dei quali hanno riguardato esclusivamente i gestori [...]**

Il fotovoltaico e l'eolico sebbene finalizzati a conseguire il medesimo scopo (che si ricorda comunque essere costituzionalmente rilevante), non sono affatto paragonabili in termini di impatti introdotti sul territorio. La circostanza per la quale siano presenti i campi fotovoltaici non arricchisce di elementi rilevanti la disamina. Inoltre l'eolico ha obbligate ricadute economiche per le realtà territoriali nelle quali si inserisce, in particolar modo la ditta, in ossequio delle LLGG Nazionali del 10 settembre 2010 riconoscerà ai territori coinvolti, sino al 3% dei proventi.

**Per l'intervento attuale note solo le emissioni sonore che comporterebbero grave rischio per la salute dei fabbricati circostanti [...]**

Dagli studi prodotti dalla ditta è emerso che:

- l'impatto acustico generato dagli aerogeneratori sarà tale da rispettare i limiti imposti dalla normativa, per il periodo diurno e notturno, sia per i livelli di emissione sia per quelli di immissione;
- relativamente al criterio differenziale, le immissioni di rumore, che saranno generate dagli aerogeneratori in progetto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97, ricadono, per i ricettori considerati, nella non applicabilità del criterio, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile;
- relativamente alle fasi di cantiere, in accordo al comma 4, dell'art 17, della L.R. 3/02, è necessario, prima dell'inizio della realizzazione della connessione, richiedere autorizzazione in deroga, ai comuni interessati, per il superamento del limite dei 70 dB(A) in facciata ad eventuali edifici.
- il traffico indotto dalla fase di cantiere, e ancor meno da quella di esercizio, non risulta tale da determinare incrementi di rumorosità sul clima sonoro attualmente presente.

Pertanto, non risulta congruente l'affermazione per la quale le emissioni sonore comportino un "grave rischio per la salute".

**I luoghi soggetti a tutela archeologica risultano circondati da aerogeneratori [...]**

Si ribadisce con non sussistono interferenze di tipo diretto o indiretto tra le opere e gli aerogeneratori.

**Le masserie realizzate tra il 1500 e il 1800, di cui il territorio è considerevolmente dotato, non sono state valutate come beni tutelati e si ritroveranno circondate da aerogeneratori [...] Masseria Verardi [...] Masseria Falco [...] Masseria Scaloti [...] Masseria Monticello [...] Masseria Calce [...]**

L'osservazione determina da una certa superficialità di lettura degli elaborati di progetto nei quali a più riprese sono nominati, analizzati, rappresentati, studiati e stimati gli impatti potenziali indiretti sulle Masserie e sugli altri ricettori sensibili. In particolare rispetto alle menzionate Masserie si rileva che:

- Masseria Verardi rientra nelle analisi paesaggistiche e visive al n. ID 144 in qualità di bene sul quale ricade una segnalazione architettonica e ottiene un punteggio dell'IV pari a 18 su 60;
- Masseria Falco rientra nelle analisi paesaggistiche e visive al n. ID 142 in qualità di bene sul quale ricade una segnalazione architettonica e quale area a rischio archeologico e ottiene un punteggio dell'IV pari a 6 su 60;
- Masseria Scaloti rientra nelle analisi paesaggistiche e visive al n. ID 119 in qualità di bene sul quale ricade una segnalazione architettonica e quale principale lineamento morfologico e ottiene un punteggio dell'IV pari a 18 su 60;
- Masseria Monticello nelle analisi paesaggistiche e visive al n. ID 126 in qualità di bene sul quale ricade un vincolo architettonico e un vincolo archeologico e ottiene un punteggio dell'IV pari a 12 su 60;

Inoltre, a dispetto della dichiarata assenza di valutazione delle masserie, si segnala che sono rientrate nell'analisi le seguenti Masserie:

- ID 2 Masseria Frassino Segnalazione architettonica
- ID 5 Masseria Cillarese Segnalazione architettonica
- ID 7 Masseria Piccoli Segnalazione architettonica
- ID 8 Masseria Buccarello Segnalazione architettonica
- ID 11 Masseria Formoso Segnalazione architettonica
- ID 13 Masseria Santa Lucia Segnalazione architettonica
- ID 14 Masseria Casa di Cristo Segnalazione architettonica
- ID 15 Masseria Marrazza Segnalazione architettonica
- ID 16 Masseria Torre Mozza Segnalazione architettonica
- ID 17 Masseria Capitan Monza Segnalazione architettonica
- ID 18 Masseria Villanova Segnalazione architettonica
- ID 19 Masseria Masina Segnalazione architettonica
- ID 20 Masseria Masciullo Segnalazione architettonica
- ID 22 Masseria Villanova Nuova Segnalazione architettonica
- ID 23 Masseria Taverna Segnalazione architettonica
- ID 25 Masseria Pignicedda Segnalazione architettonica
- ID 26 Masseria Palmenti Segnalazione architettonica
- ID 27 Masseria Villanova Gattini Nuova Segnalazione architettonica
- ID 28 Masseria San Giorgio Segnalazione architettonica
- ID 29 Masseria Cefalo Vecchio Segnalazione architettonica
- ID 30 Masseria Palmarini Segnalazione architettonica
- ID 31 Masseria Gonella Segnalazione architettonica
- ID 33 Masseria Matagiola Segnalazione architettonica
- ID 35 Masseria Chiodi Segnalazione architettonica
- ID 36 Masseria Cefalotto Segnalazione architettonica
- ID 37 Masseria Piccoli Palmarini Segnalazione architettonica
- ID 38 Masseria Cafarello Segnalazione architettonica
- ID 39 Masseria Nicoletto Segnalazione architettonica
- ID 40 Masseria Pigna Flores Segnalazione architettonica
- ID 41 Masseria Flaminio Segnalazione architettonica
- ID 42 Masseria Baraccone Segnalazione architettonica
- ID 43 Masseria Nuova Segnalazione architettonica

- ID 44 Masseria Cuoco Segnalazione architettonica
- ID 45 Masseria Cefalo Nuovo Segnalazione architettonica
- ID 46 Masseria Albanesi Segnalazione architettonica
- ID 48 Masseria Campoperso Segnalazione architettonica
- ID 49 Masseria Pigna Segnalazione architettonica
- ID 50 Masseria Maffei Segnalazione architettonica
- ID 52 Masseria Prete Segnalazione architettonica
- ID 53 Masseria Lucci Segnalazione architettonica
- ID 55 Masseria Patocchi Segnalazione architettonica
- ID 57 Masseria Moccari Segnalazione architettonica
- ID 58 Masseria San Paolo Segnalazione architettonica
- ID 59 Masseria Trullo Segnalazione architettonica
- ID 61 Masseria Moina Segnalazione architettonica
- ID 62 Masseria Torre Rossa Segnalazione architettonica
- ID 64 Masseria Cerrito Segnalazione architettonica
- ID 65 Masseria Torricella Segnalazione architettonica
- ID 78 Masseria Bardi Vecchi Segnalazione architettonica
- ID 82 Masseria Scorsonara Segnalazione architettonica
- ID 83 Masseria Santa Teresa Nuova Segnalazione architettonica
- ID 84 Masseria Specchia Segnalazione architettonica
- ID 85 Masseria Bardi Nuovi Segnalazione architettonica
- ID 86 Masseria Maramonte Segnalazione architettonica
- ID 89 Masseria Lieuli Segnalazione architettonica
- ID 90 Masseria Angelini Segnalazione architettonica
- ID 92 Masseria Case Bianche Segnalazione architettonica
- ID 94 Masseria Uggio Segnalazione architettonica
- ID 96 Masseria Le Forche Segnalazione architettonica
- ID 98 Masseria Grande Segnalazione architettonica
- ID 101 Masseria Torre Bartoli Segnalazione architettonica
- ID 102 Masseria Pisciani Segnalazione architettonica
- ID 103 Masseria Uggio Piccolo Segnalazione architettonica
- ID 107 Masseria Lei Segnalazione architettonica
- ID 108 Masseria Pucciaruto Segnalazione architettonica
- ID 111 Masseria Guerra Segnalazione architettonica
- ID 114 Masseria Esperti Nuovi Segnalazione architettonica
- ID 116 Masseria Fassi Segnalazione architettonica
- ID 120 Masseria Aurito Segnalazione architettonica
- ID 128 Masseria Pennetti Segnalazione architettonica
- ID 129 Masseria Alcaini Segnalazione architettonica
- ID 132 Masseria Monicelli Segnalazione architettonica
- ID 134 Masseria Muina Segnalazione architettonica
- ID 135 Masseria Giampaolo Segnalazione architettonica
- ID 136 Masseria Pallitica Segnalazione architettonica
- ID 139 Masseria Lo Bello Segnalazione architettonica
- ID 141 Masseria Palazzo Segnalazione architettonica
- ID 152 Masseria Pizzi Segnalazione architettonica
- ID 155 Masseria San Marco Segnalazione architettonica
- ID 157 Masseria Taurino Segnalazione architettonica
- ID 161 Masseria Li Saietti O Saetta- Squinzano vincolo architettonico



- ID 162 Masseria Nuova Segnalazione architettonica
- ID 163 Masseria Maddaloni Segnalazione architettonica
- ID 164 Masseria San Luca Segnalazione architettonica
- ID 165 Masseria Falli Segnalazione architettonica
- ID 166 Masseria Martieni Segnalazione architettonica
- ID 168 Masseria Paduli Segnalazione architettonica
- ID 169 Masseria Nardo di Prato Segnalazione architettonica
- ID 170 Masseria Terenzano Segnalazione architettonica
- ID 171 Masseria Lamia vincolo architettonico
- ID 173 Masseria Vittorio Segnalazione architettonica
- ID 177 Masseria San Gaetano Segnalazione architettonica

Come si possa affermare che le masserie non sono rientrate nelle analisi pare davvero una strumentale forzatura.

**[...] anche la nostra giurisprudenza ha recentemente riconosciuto il “Diritto al panorama” con la sentenza del 27 gennaio 2015 n. 362 del Consiglio di Stato: “[...] il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile [...] la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino determina un danno ingiusto da risarcire [...]”**

Ma davvero l'intenzione del Geometra Pecoraro è quella di paragonare l'installazione di un impianto da FER - che incontra il favore del legislatore comunitario, che si tratta di un'opera indifferibile ed urgente, il cui fine è tutelato costituzionalmente – ad una superfetazione edilizia? Ad un abuso? Il diritto al paesaggio menzionato è quello che dinanzi ad un abuso edilizio tutela l'illegittima lesione della fruizione di un bene, invece, il diritto al paesaggio che si tratterebbe nella circostanza in parola, seppure tutelato nei medesimi termini dovrebbe necessariamente essere temperato con i rilievi del diritto ambientale, del diritto energetico e con i generali principi della sostenibilità. Appare assolutamente fuorviante e inaccettabile l'osservazione in parola.

**[...] ritengo che la zona interessata dall'intervento sia ai limiti del collasso economico e un'opera devastante e redditizia solo per pochi, certamente non per i cittadini del posto, sia totalmente inopportuna oltre che dannosa**

Si rimanda alle controdeduzioni rese per il quarto punto della presente

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dal sig. Francesco Carrisi quale legale Rappresentante della società ARCA con nota prot. n. 68588 del 04/09/2020.

Le osservazioni della società ARCA richiamano in premessa un presunto **impatto fortemente negativo dal punto di vista ambientale e paesaggistico che la realizzazione di un simile parco eolico potrebbe sicuramente costituire a fronte di una così vasta area con vocazione prevalentemente agricola e con forti potenzialità turistiche.**

Occorrono alcune precisazioni. In primo luogo ambiente e paesaggio sono due distinti beni giuridici cui corrispondono profili diversi di tutela. È bene ricordare che l'impatto ambientale di un impianto eolico è fortemente positivo e che, al contempo, ogni trasformazione del territorio è suscettibile di implicare un pregiudizio paesaggistico. Quindi, se da un lato la compatibilità ambientale dell'opera è facilmente dimostrabile, quella di tipo paesaggistico discende da giudizi difficilmente scardinabili dalla discrezionalità di chi si esprime. Tuttavia, non bisogna dimenticare che l'incremento della produzione di energia da FER è valutato con favore dal Legislatore comunitario, tale favore è comunque meramente teorico giacché poi a livello nazionale e ancor più regionale, le restrizioni alla realizzazione di tali opere si esprimono nella definizioni di limiti di natura tecnica (distanze minime di sicurezza, buffer da particolari tipologie di beni territoriali, definizione di aree inidonee ecc.) tanto che addivenire alla definizione di un layout coerente con i limiti imposti, dovrebbe già assicurare il prefigurarsi della minore interferenza paesaggistica possibile.

In secondo luogo la localizzazione del parco in area agricola, discende da un favore che tale circostanza incontra nell'apparato normativo nazionale, in base alla quale, l'indifferibilità della realizzazione delle opere in parola supera l'incompatibilità teorica tra l'eolico e il tessuto agrario, salvo per terreni interessati da colture di qualità riconosciuta. Tanto più che è ampiamente dimostrata la compatibilità tra la pratica agricola e la presenza delle turbine, così come non è dimostrato il contrario in merito alla convivenza tra eolico e turismo. Di fatto l'eolico non rappresenta un deterrente alla fruizione turistica dei luoghi e ciò è ampiamente condivisibile anche sulla scorta dell'esperienza pugliese.

Infatti, per quanto riguarda i flussi turistici, non è mai stata verificata una correlazione negativa tra questi e la presenza di parchi eolici in un'area. Si può fare tranquillamente riferimento alle numerose isole greche (che vivono quasi esclusivamente di turismo) su cui sono stati realizzati parchi eolici per le quali i flussi turistici non hanno subito alcuna flessione nel tempo. Inoltre, uno Studio della società di Consulenza Biggar Economics britannica ([www.biggareconomics.co.uk](http://www.biggareconomics.co.uk)) pubblicato nel luglio del 2016 ha analizzato la correlazione tra sviluppo turistico in un'area e presenza di parchi eolici. Lo studio è stato condotto in 18 località diverse della Scozia su un campione di 380 turisti. Tra il 2009 e 2014 in Scozia la capacità eolica installata è passata da 2 GW a 4.9 GW, nello stesso periodo il numero di addetti nel settore del turismo "sostenibile" è aumentato del 10%. I risultati sono stati che il 75% degli intervistati ha un'opinione positiva o neutra riguardo la presenza di un parco eolico, e solo 4 persone su 380 hanno affermato che non ritornerebbero più a visitare quel luogo a causa della presenza di parchi eolici. Il responsabile WWF Scozia ha affermato *"finalmente questa ricerca ha posto fine al falso mito che i parchi eolici hanno un effetto negativo sullo sviluppo turistico nell'area"*. Analoghi studi commissionati dal Governo Scozzese (Moffat Report "The Economic Impacts of Wind Farms on Scottish Tourism – 2008) giungono alle stesse conclusioni.

Le opere in parola non interferiscono in modo diretto con le strutture di "Esperti", così come descritte nelle osservazioni, le interferenze potrebbero essere di natura indiretta, ma esistono varie misure di mitigazioni che possono essere praticate.

Così come indicato al paragrafo 8 della R01-Relazione Generale di progetto, l'ENAC, l'ENAV e l'Aeronautica Militare, CIGA, risultano essere enti in indirizzo a cui sarà inviato il progetto per la determinazione del parere di competenza, in questo caso specificatamente riferito al volo e alla sicurezza aerea.

Saranno pertanto questi enti a indicare eventuali interferenze del progetto con la navigazione aerea.

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalla sig.re De Filippis Gina con nota prot. n. 68846 del 04/09/2020.

**La signora De Filippis, in seguito della ristrutturazione della Masseria Falco, teme la vanificazione dei propri sforzi. In particolare leggiamo *Chi ripagherà questo incommensurabile danno economico, storico e culturale in caso di realizzazione di un impianto volto al disfacimento dell'ambiente e del paesaggio?***

Occorrono alcune precisazioni. In primo luogo ambiente e paesaggio sono due distinti beni giuridici cui corrispondono profili diversi di tutela. È bene ricordare che l'impatto ambientale di un impianto eolico è fortemente positivo (assolutamente nulla di meno disfacente per l'ambiente che l'installazione di un impianto da RES) che, al contempo, ogni trasformazione del territorio è suscettibile di implicare un pregiudizio paesaggistico. Quindi, se da un lato la compatibilità ambientale dell'opera è facilmente dimostrabile, quella di tipo paesaggistico discende da giudizi difficilmente scardinabili dalla discrezionalità di chi si esprime. Tuttavia, non bisogna dimenticare che l'incremento della produzione di energia da FER è valutato con favore dal Legislatore comunitario, tale favore è comunque meramente teorico giacché poi a livello nazionale e ancor più regionale, le restrizioni alla realizzazione di tali opere si esprimono nella definizioni di limiti di natura tecnica (distanze minime di sicurezza, buffer da particolari tipologie di beni territoriali, definizione di aree inidonee ecc.) tanto che addivenire alla definizione di un layout coerente con i limiti imposti, dovrebbe già assicurare il prefigurarsi della minore interferenza paesaggistica possibile.

Un impianto eolico non ha il fine di disfare ambiente e paesaggio, ma di assicurare una porzione di risorse limitate per le generazioni future, nell'ottica della sostenibilità. La produzione di energia pulita è una pratica sostenuta a livello comunitario e non costituisce un danno a propri.

***Questo progetto, sotto le spoglie della produzione di energia pulita, ha l'effetto di una spugna che assorbirà in suo favore, a totale ed esclusivo beneficio della società installatrice, non soltanto il valore ma anche il potenziale del territorio lasciando intorno ad esso deserto e desolazione per sempre.***

Non esiste nessuna testimonianza che l'installazione di un parco eolico abbia creato o potuto creare il deserto e la desolazione (nientedimeno) per sempre. Intanto perché non è un'opera a destinare a durare all'infinito, ma essa ha una vita utile, alla fine della quale è previsto il ripristino dello stato originario dei luoghi. Ma dire che un impianto eolico *assorbe il valore e il potenziale del territorio*, coincide con il sostenere che gli innumerevoli luoghi del nostro stato e non, nei quali sono presenti impianti eolici, hanno perduto il loro valore e la loro originaria attrattività. Eppure sappiamo perfettamente che tale circostanza è lontanissima dall'essere vera. Sarebbe come dire, ad esempio, che i territori comunali italiani nei quali si sono realizzati impianti eolici poi si sono ritrovati deserti e desolati! Oppure come dire che si sarebbero dovuti trovare fuori dalle rotte turistiche, poiché non più attrattive, le isole greche (che vivono quasi esclusivamente di turismo) su cui sono stati realizzati parchi eolici. Eppure sappiamo che anche in questo caso limite i flussi turistici non hanno subito alcuna flessione nel tempo. Se un luogo che vive di turismo anche e soprattutto per le amenità del proprio patrimonio naturale e paesaggistico, quale è quello riportato nell'esempio, non subisce il detrimento denunciato ad opera dell'eolico, come potrebbe verificarsi in un'area ove il valore espresso dal territorio è per lo più quello agricolo che non conosce nessun tipo di contrasto con l'esistenza dell'eolico?

Per quanto concerne l'esposto sul beneficio esclusivo ad opera della scrivente si riporta che l'eolico determina ricadute economiche certe a beneficio delle comunità locali coinvolti per importi pari al 3% dell'indotto generato dall'impianto. Inoltre, nel medio periodo alle comunità rimarrà non solo la possibilità di continuare ad esercitare la pratica agricola (perché la SAU sottratta è minima), ma anche un considerevole beneficio economico, risvolti economici diretti (nuova occupazione) e indiretti (utilizzo di manodopera ed esercizi ricettivi e commerciali del luogo). Infine, nel lungo periodo, il ripristino dei luoghi riporterà i suoli alle

originarie condizioni. Il beneficio economico è largamente redistribuito, i benefici ambientali sono enormi, quelli sociali indubbi.

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalla sig.ra Presta Francesca con nota prot. n. 69111 del 07/09/2020.

**Potrei parlare di inquinamento acustico, di inquinamento visivo, di pericolo per i volatili, di diminuzione del valore dei terreni oppure di tutti gli stati europei che sono contrari all'eolico [...]**

La Signora Presta potrebbe tranquillamente parlare di tutti gli impatti potenzialmente esercitabili dall'eolico, ma nella fattispecie tali impatti sono analizzati all'interno del SIA, pertanto la valutazione tecnica in merito dovrebbe essere necessariamente qualificata. Ogni altro tipo di impatto, genericamente richiamato, è il frutto di un pregiudizio aprioristico che purtroppo caratterizza l'eolico. Dalle analisi esperite non si sono rilevate incompatibilità con le componenti ambientali richiamate dalla Signora Presta. Per quanto concerne "tutti gli stati europei contrari all'eolico" quel che più perprime la ditta scrivente è la consapevolezza che gli impianti da FER raccolgono il favor del legislatore comunitario e sottendono il raggiungimento di importanti accordi intrapresi proprio a livello comunitario (protocollo di Kyoto e seguenti), pare assolutamente fuori contesto l'osservazione.

**Non posso immaginare la collocazione di orribili giganti di ferro nella mia terra, a poche centinaia di metri da casa mia, come in nessun altro posto [...] un posto meraviglioso come lo è questa terra, un'oasi di pace senza tempo, tra storia, cultura, enogastronomia che aspetta di essere tutelato [...]**

Alla naturale sindrome di NIMBY si associa un generalizzato pregiudizio nei confronti dell'eolico. L'impianto in parola non lede nessuno degli aspetti del proprio territorio menzionati dalla Sig.ra Presta. Non incide sui caratteri storici o culturali né su quelli enogastronomici.